SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 1° febbraio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2008 è terminata il 26 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 28

Ministero dei trasporti

DECRETO 25 ottobre 2007.

Recepimento delle direttive 2005/78/CE e 2006/51/CE, relative alle emissioni di inquinanti gassosi.

08A00541

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 gennaio 2008, n. **7.**

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada, fatta a Roma il 13 gennaio 2005.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada, fatto a Roma il 13 gennaio 2005.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XXII del Trattato stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di € 28.840 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2541):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'ALEMA) il 19 aprile 2007.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 maggio 2007 con pareri delle commissioni I, II, V.

Esaminato dalla III commissione il 20 giugno 2007 ed il 5 luglio 2007.

Esaminato in aula il 16 luglio 2007 e approvato il 17 luglio 2007.

Senato della Repubblica (atto n. 1729):

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 luglio 2007 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 18 settembre 2007 ed il 2 ottobre 2007.

Esaminato in aula il 27 novembre 2007 e approvato il 12 dicembre 2007.

TRATTATO DI ESTRADIZIONE

FRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL GOVERNO DEL CANADA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL CANADA, di seguito denominati gli "Stati contraenti",

DESIDERANDO rendere più efficace la loro cooperazione nella repressione dei reati attraverso la conclusione di un trattato di estradizione delle persone ricercate per essere perseguite o per essere state condannate in sede penale,

RIAFFERMANDO il loro rispetto per il sistema giuridico e per le istituzioni giudiziarie dell'altra parte,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

ARTICOLO I

Obbligo di estradare

Gli Stati contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, in conformità delle disposizioni del presente Trattato, ogni persona ricercata dallo Stato richiedente al fine del perseguimento penale o al fine dell'applicazione o della esecuzione di una pena per un reato che dà luogo all'estradizione, così come definito all'articolo II.

ARTICOLO II

Reati che danno luogo all'estradizione

1. Ai fini del presente Trattato, l'estradizione è concessa per condotte che costituiscono reato secondo le leggi di entrambi gli Stati contraenti e che sono punite con la reclusione o altra pena privativa della libertà per un periodo massimo di almeno un anno o con una pena più severa. Quando la domanda di

estradizione si riferisce ad una persona, condannata per uno dei predetti reati, ricercata ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva o di altra pena privativa della libertà, l'estradizione è concessa solamente se la pena residua è di almeno sei mesi.

2. Ai fini del presente Trattato, è irrilevante il fatto che le leggi degli Stati contraenti non pongano le azioni o le omissioni costitutive del reato nella stessa categoria di reato o non qualifichino il reato con identica o analoga terminologia.

3. Ai fini del presente Trattato, nello stabilire se un'azione od omissione costituisca reato secondo le leggi dello Stato richiesto, si tiene conto delle azioni od omissioni complessivamente ascritte alla persona della quale si richiede l'estradizione, senza riferimento agli elementi costitutivi del reato prescritti dalla legge dello Stato richiedente.

4. Qualsiasi reato di natura fiscale, compreso un reato contro una legge relativa alla tassazione, ai dazi doganali, al controllo dei cambi e ad ogni altra questione tributaria, è un reato che dà luogo all'estradizione ai sensi del paragrafo 1.

5. L'estradizione può essere concessa a norma delle disposizioni del presente Trattato in relazione ad un reato a condizione che:

   (a) esso fosse un reato nello Stato richiedente al momento della condotta costitutiva del reato; e

   (b) la condotta ascritta avrebbe costituito, se fosse stata posta in essere nello Stato richiesto al momento della presentazione della domanda di estradizione, un reato contro la legge dello Stato richiesto.

6. Un reato dà luogo ad estradizione anche se la condotta sulla quale lo Stato richiedente basa la sua domanda sia stata posta in essere fuori dal territorio sul quale esso ha giurisdizione. Tuttavia, se la legge dello Stato richiesto non prevede che esso abbia giurisdizione in circostanze analoghe, lo Stato richiesto può rifiutare l'estradizione su questa base.

7. Se la domanda di estradizione si riferisce a più reati, ciascuno dei quali è punito dalle leggi di entrambi gli Stati, ma alcuni dei quali non soddisfano gli altri requisiti di cui al paragrafo 1, lo Stato richiesto può concedere l'estradizione anche per tali reati a condizione che l'estradizione sia disposta per almeno un reato che soddisfi tutti i requisiti posti dal paragrafo 1.

8. Se la domanda di estradizione si riferisce ad una pena detentiva congiunta ad una sanzione pecuniaria, lo Stato richiesto può concedere l'estradizione ai fini dell'applicazione della pena detentiva congiunta alla sanzione pecuniaria.

ARTICOLO III

Rifiuto obbligatorio dell'estradizione

L'estradizione non è concessa nei seguenti casi:

(a) quando il reato per il quale si richiede l'estradizione è considerato dallo Stato richiesto come reato politico o reato di natura politica. Ai fini del presente paragrafo, fra i reati politici o reati di natura politica non sono compresi:

(i) una condotta costitutiva di un reato indicato in un accordo multilaterale del quale l'Italia e il Canada sono parti e ai sensi del quale gli Stati contraenti sono obbligati ad estradare la persona o a sottoporre il caso alle autorità competenti per procedere;

(ii) l'uccisione illecita di un essere umano;

(iii) il cagionare lesioni personali gravi;

(iv) i reati contro la libertà sessuale;

(v) il sequestro o la sottrazione di persona, la presa di ostaggi o l'estorsione;

(vi) l'uso di esplosivi, mezzi incendiari, congegni o sostanze in circostanze per cui la vita umana può essere messa in pericolo o possono essere causate lesioni personali gravi o seri danni materiali;

(vii) il tentativo, il concorso, l'istigazione o il favoreggiamento di un'altra persona al fine di porre in essere le condotte di cui alle lettere da (i) a (vi), o il concorrere dopo il fatto in relazione a tali condotte;

(b) quando la consegna sarebbe ingiusta o oppressiva tenuto conto di tutte le circostanze o lo Stato richiesto ha sostanziali motivi per ritenere che la domanda di estradizione sia stata fatta allo scopo di perseguire penalmente o punire la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità od opinione politica, origine etnica, lingua, colore, sesso, orientamento sessuale, età, incapacità fisica o mentale o status o che la posizione della persona può essere compromessa da uno di tali motivi;

(c) quando il reato per il quale l'estradizione è richiesta è un reato previsto dalla legge militare ma non dalla legge penale ordinaria degli Stati contraenti;

(d) quando, in relazione al reato per il quale è richiesta l'estradizione, è stata pronunciata sentenza definitiva nello Stato richiesto;

(e) quando il perseguimento penale o l'esecuzione della pena per il reato indicato nella domanda di estradizione è prescritto secondo la legge dello Stato richiedente.

ARTICOLO IV

Rifiuto facoltativo dell'estradizione

1. L'estradizione può essere rifiutata nei seguenti casi:

   (a) quando il reato per il quale l'estradizione è richiesta è soggetto alla giurisdizione dello Stato richiesto e lo Stato richiesto sta perseguendo o perseguirà penalmente la persona chiesta dallo Stato richiedente per la condotta costitutiva del reato per il quale l'estradizione è richiesta;

   (b) quando, ai sensi della legge dello Stato richiesto, la persona richiesta era minore di età al tempo del commesso reato e la legge da applicarsi nei suoi confronti nello Stato richiedente è incompatibile con i principi fondamentali della legge dello Stato richiesto in materia di minori;

   (c) quando la persona richiesta è stata assolta o condannata, in via definitiva, in uno Stato terzo per una condotta integrante il reato per il quale l'estradizione è richiesta e, se è stata condannata, la pena inflitta è stata interamente eseguita o non è più eseguibile;

   (d) quando lo Stato richiesto, tenendo anche conto della natura del reato e degli interessi dello Stato richiedente, ritiene che, a causa delle condizioni di salute o dell'età della persona richiesta, l'estradizione sarebbe incompatibile con considerazioni di carattere umanitario.

ARTICOLO V

Estradizione dei cittadini

1. Lo Stato richiesto non può rifiutare l'estradizione di una persona solo perché è cittadina dello Stato richiesto.

2. Quando lo Stato richiesto ha rifiutato di estradare un suo cittadino ai sensi dell'articolo IV, lo Stato richiedente può chiedere allo Stato richiesto di considerare, secondo la legge dello Stato richiesto, se sottoporre la questione alle proprie autorità al fine di determinare se possa essere iniziato un procedimento penale.

ARTICOLO VI

Presentazione della domanda di estradizione

1. Salvo quanto previsto dal paragrafo 1 dell'articolo IX, le domande fatte a norma del presente Trattato, i documenti forniti a loro sostegno e la corrispondenza, possono essere scambiati fra il Ministero della Giustizia italiano e il Dipartimento della Giustizia canadese.

2. In nessun caso il presente articolo preclude il ricorso alla via diplomatica.

ARTICOLO VII

Documentazione da fornire

1. A sostegno della domanda di estradizione devono essere forniti i seguenti documenti:

   (a) in tutti i casi, quando la persona è richiesta per essere perseguita penalmente o perché nei suoi confronti sia irrogata o eseguita una pena:

      (i) informazioni circa la descrizione, l'identità, il luogo in cui si trova e la nazionalità della persona richiesta comprese, se disponibili, le impronte digitali e le fotografie;

      (ii) una relazione di un pubblico funzionario, compreso un funzionario giudiziario, procedente o penitenziario, che descriva brevemente la condotta integrante il reato per il quale l'estradizione è richiesta, con l'indicazione del luogo, della data e della natura del reato e che fornisca una descrizione o una copia del testo delle disposizioni di legge che prevedono il reato e la pena applicabile.

      Nella relazione deve essere indicato anche:

      (I) che le citate disposizioni di legge erano in vigore al momento della commissione del reato e che sono ancora applicabili al momento della presentazione della domanda di estradizione;

      (II) se il perseguimento del reato, l'irrogazione o l'esecuzione di qualsiasi pena applicabile si è prescritta; e

      (III) le disposizioni di legge che stabiliscono la giurisdizione dello Stato richiedente, quando il reato è stato commesso fuori dal suo territorio;

(b) in caso di persona richiesta per essere perseguita penalmente per un reato:

(i) l'originale o la copia autentica del provvedimento restrittivo o di qualsiasi altro documento avente la stessa forza ed effetto, emesso nello Stato richiedente;

(ii) una copia dell'atto di accusa, dell'elenco delle imputazioni o di ogni altro documento di accusa; e

(iii) un fascicolo del caso contenente una relazione sommaria degli elementi di prova a disposizione dello Stato richiedente, unitamente agli elementi di identificazione, che sarebbero sufficienti a giustificare il provvedimento di rinvio a giudizio della persona richiesta se la condotta fosse stata posta in essere nello Stato richiesto. Il fascicolo può contenere ogni altra relazione, dichiarazione o documentazione utile. Un'autorità procedente o giudiziaria certificherà che gli elementi di prova riassunti o contenuti nel fascicolo sono disponibili ai fini del processo e sono sufficienti a giustificare, secondo la legge dello Stato richiedente, il perseguimento penale della persona richiesta o che gli elementi di prova sono stati ottenuti secondo la legge dello Stato richiedente;

(c) in caso di persona richiesta per l'irrogazione o l'esecuzione di una pena:

(i) una relazione di un funzionario giudiziario, procedente o penitenziario, che descriva la condotta per la quale la persona è stata condannata e contenente in allegato una copia del documento che riporti il giudizio di colpevolezza e, se del caso, la pena inflitta alla persona. Il funzionario giudiziario, procedente o penitenziario, certificherà che detta relazione è esatta; e

(ii) in caso di persona richiesta per l'esecuzione di una pena, se una parte della pena è già stata eseguita, una dichiarazione da parte di un funzionario pubblico che specifichi la pena residua ancora da espiare;

(d) in caso di persona condannata in sua assenza, si applicheranno i requisiti relativi alla presentazione dei documenti di cui ai sottoparagrafi 1 (a) e (b) del presente articolo. Le prove riassunte nel fascicolo del caso possono anche essere certificate da un'autorità giudiziaria o procedente in quanto sono state ammesse al processo della persona richiesta. Tuttavia si applicheranno i requisiti relativi alla presentazione dei documenti di cui ai sottoparagrafi 1 (a) e (c) se:

(i) la persona richiesta non è comparsa al suo processo e si è stabilito che l'imputazione le sia stata notificata personalmente, con l'indicazione della data e del luogo del processo, o ne abbia comunque avuto tempestiva conoscenza;

(ii) la persona richiesta non si è avvalsa del diritto di appello o di ripetizione del processo e si è stabilito che le è stata notificata personalmente la sentenza resa in sua assenza, o ne abbia comunque avuto tempestiva conoscenza.

2. Tutti i documenti e copie di documenti forniti a sostegno della domanda di estradizione, i quali risultino essere stati certificati o emessi da un pubblico funzionario, compresa un'autorità giudiziaria, un pubblico ministero o un funzionario penitenziario dello Stato richiedente o essere stati posti in essere per loro ordine sono ammessi, nei procedimenti di estradizione nello Stato richiesto, senza dover essere asseverati con giuramento o dichiarazione solenne e senza la certificazione della firma o della veste ufficiale della persona che risulta averli sottoscritti, emessi o certificati.

3. Non si richiede nessuna autenticazione o ulteriore certificazione dei documenti forniti a sostegno della domanda di estradizione.

4. Le traduzioni di documenti forniti dallo Stato richiedente e presentati a sostegno della domanda di estradizione sono ammissibili a tutti i fini del procedimento di estradizione.

ARTICOLO VIII

Informazioni aggiuntive

Se lo Stato richiesto ritiene che le informazioni fornite a sostegno della domanda di estradizione non sono sufficienti a soddisfare le condizioni del presente Trattato, tale Stato può richiedere che siano fornite le necessarie informazioni aggiuntive entro il termine da esso specificatamente indicato; tale termine può essere prorogato dallo Stato richiesto.

ARTICOLO IX

Arresto provvisorio

1. In caso di urgenza lo Stato richiedente può richiedere per iscritto, attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (INTERPOL) o alle

competenti autorità dello Stato richiesto, l'arresto provvisorio della persona richiesta in attesa della presentazione della domanda di estradizione.

2. La richiesta di arresto provvisorio deve contenere:

   (a) informazioni circa la descrizione, l'identità, la nazionalità della persona richiesta e l'indicazione del luogo in cui essa si trova;

   (b) la dichiarazione dell'intenzione di richiedere l'estradizione;

   (c) la qualificazione giuridica del reato e la data, il luogo ed un sommario dei fatti relativi;

   (d) una dichiarazione attestante che è stato emesso un provvedimento di arresto o un altro provvedimento avente gli stessi effetti, con l'indicazione dei relativi termini e condizioni, o attestante che è stata pronunciata sentenza di condanna; e

   (e) una dichiarazione attestante la pena detentiva massima che può essere o che è stata inflitta e, se del caso, la pena che rimane da espiare.

3. Una volta ricevuta la domanda di arresto provvisorio lo Stato richiesto, se intende accoglierla, compie i passi necessari per assicurare l'arresto della persona richiesta o adotta ogni altra misura per assicurarne la presenza al procedimento di estradizione; lo Stato richiedente deve essere prontamente informato dell'esito della sua domanda.

4 L'arresto provvisorio ha termine se lo Stato richiesto non ha ricevuto la domanda di estradizione con i documenti giustificativi entro sessanta giorni dalla sua data. Le autorità competenti dello Stato richiesto, nei limiti consentiti dalla legge di tale Stato, possono prorogare il citato termine ai fini della ricezione della documentazione di cui all'articolo VII. In ogni caso, alla persona richiesta può essere concessa la libertà provvisoria in qualsiasi momento, alle condizioni ritenute necessarie ad assicurare che essa non abbandoni il Paese.

5. La scadenza del termine di sessanta giorni non preclude l'arresto e l'estradizione successivi se una domanda di estradizione viene successivamente ricevuta.

ARTICOLO X

Consenso all'estradizione

L'estradizione della persona richiesta può essere concessa, a norma del presente Trattato, anche se le condizioni dell'articolo VII non sono state soddisfatte, a condizione che la persona richiesta acconsenta alla sua estradizione.

ARTICOLO XI

Concorso di domande di estradizione

1. Se provengono da due o più Stati domande di estradizione per la stessa persona, lo Stato richiesto decide verso quale di tali Stati la persona deve essere estradata, comunicando la propria decisione all'altro Stato contraente.

2. Nel decidere verso quale Stato una persona deve essere estradata, lo Stato richiesto deve tenere conto di tutte le circostanze connesse ed in particolare:

   (a) della relativa gravità dei reati, se le domande riguardano reati differenti;

   (b) della data e del luogo della commissione di ciascun reato;

   (c) delle rispettive date delle domande;

   (d) della nazionalità della persona; e

   (e) dell'ordinario luogo di residenza della persona.

ARTICOLO XII

Consegna delle persone da estradare

1. Lo Stato richiesto, subito dopo avere deciso sulla domanda di estradizione, comunica la decisione allo Stato richiedente. Il rigetto, totale o parziale della domanda, deve essere motivato.

2. Se l'estradizione è concessa, la persona richiesta viene consegnata in un luogo, sul territorio dello Stato richiesto, conveniente per entrambi gli Stati contraenti. Lo Stato richiesto fissa una data dopo la quale la consegna può avere luogo.

3. La persona richiesta è presa in consegna dallo Stato richiedente entro venti giorni dalla data fissata a norma del paragrafo 2. Tale termine può essere prorogato di altri venti giorni a domanda dello Stato richiedente.

4. Se la persona richiesta non viene presa in consegna entro il termine prescritto, lo Stato richiesto può rifiutarsi di dare luogo alla consegna stessa o di accogliere eventuali successive domande di estradizione per lo stesso reato.

5. Se circostanze che non dipendono dal suo controllo, impediscono ad uno Stato contraente di consegnare o prendere in consegna la persona da estradare, esso provvederà ad informare l'altro Stato contraente. Gli Stati contraenti decidono in merito ad una nuova data di consegna e si applicano le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo.

ARTICOLO XIII

Rinvio della consegna o consegna temporanea

1. Se la persona richiesta è sottoposta a procedimento penale o sta scontando una pena nello Stato richiesto per un reato diverso da quello per il quale è stata domandata l'estradizione, lo stesso Stato richiesto può consegnare la persona o può rinviarne la consegna fino alla conclusione del procedimento o fino a che essa non abbia scontato interamente o parzialmente la pena inflitta. Lo Stato richiesto deve dare comunicazione allo Stato richiedente di ogni eventuale rinvio.

2. Quando una persona che sta scontando una pena nello Stato richiesto è stata dichiarata estradabile verso lo Stato richiedente per essere perseguita penalmente, lo Stato richiesto, nei limiti consentiti dalla propria legge, può consegnarla temporaneamente allo Stato richiedente alle condizioni da stabilirsi fra gli Stati contraenti. Il periodo di tempo trascorso in stato di custodia nello Stato richiedente viene sottratto dalla pena residua ancora da scontare nello Stato richiesto.

3. La persona che viene riconsegnata allo Stato richiesto dopo la consegna temporanea può essere estradata, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, per scontare un pena inflitta nello Stato richiedente.

ARTICOLO XIV

Consegna di oggetti

1. Lo Stato richiesto, nei limiti consentiti dalla propria legge, sequestra e, su richiesta dello Stato richiedente, consegna oggetti:

   (a) che possono essere usati nel perseguimento penale del reato per il quale si richiede l'estradizione; e

   (b) che, al momento dell'arresto, vengono trovati in possesso della persona richiesta, o vengono scoperti successivamente.

2. La consegna degli oggetti sequestrati può essere ritardata dallo Stato richiesto per finalità di procedimenti interni o può essere sottoposta a condizioni.

3. Restano comunque salvi i diritti che lo Stato richiesto o terzi abbiano acquistato su tali oggetti. Se tali diritti esistono, gli oggetti saranno restituiti il più presto possibile, al termine del processo e senza spese, allo Stato richiesto.

ARTICOLO XV

Principio di specialità

1. La persona che è stata estradata non può essere sottoposta a procedimento penale o condannata per fatti commessi prima della sua consegna e diversi da quelli per i quali è stata estradata, eccetto che nei seguenti casi:

   (a) quando lo Stato richiesto vi acconsente; la richiesta del consenso dello Stato richiesto deve, se tale Stato ne fa domanda, essere accompagnata dalla documentazione di cui all'articolo VII rilevante nel caso specifico, e dai verbali di tutte le dichiarazioni rese dalla persona estradata con riferimento al reato di cui trattasi;

   (b) quando la persona, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio dello Stato richiedente, non lo ha lasciato entro quarantacinque giorni da quello in cui è stata definitivamente posta in libertà, ovvero vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato; o

   (c) quando la persona estradata vi acconsente davanti ad una autorità giudiziaria nello Stato richiedente.

2. Se l'imputazione per la quale la persona è stata consegnata viene successivamente cambiata, detta persona può essere perseguita penalmente o condannata a condizione che il reato, secondo la nuova qualificazione:

   (a) sia sostanzialmente integrato dagli stessi fatti contenuti nella domanda di estradizione e nella documentazione giustificativa; e

   (b) sia punito con la stessa pena massima, o con una pena massima inferiore, prevista per il reato per il quale la persona è stata estradata.

ARTICOLO XVI

Riestradizione in uno Stato terzo

1. Quando una persona è stata consegnata allo Stato richiedente dallo Stato richiesto, lo Stato richiedente non può riestradarla ad uno Stato terzo per un reato commesso prima della consegna, salvo che:

   (a) lo Stato richiesto non vi acconsenta; o

   (b) la persona, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio dello Stato richiedente, non lo ha fatto entro quarantacinque giorni dalla sua liberazione definitiva, ovvero vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato.

2. Lo Stato richiesto, quando considera l'eventualità di dare il proprio consenso ai sensi del punto 1 (a) del presente articolo, può chiedere la produzione dei

documenti presentati dallo Stato terzo a sostegno della sua richiesta di riestradizione della persona.

ARTICOLO XVII

Transito

1. Nei limiti consentiti dalla sua legge, il transito attraverso il territorio di uno degli Stati contraenti viene concesso previa richiesta scritta dell'altro Stato contraente. La richiesta di transito:

   (a) può essere trasmessa con ogni mezzo che produce un documento scritto; e

   (b) contiene le informazioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo IX ed i dati del transito e la proposta di data di consegna definitiva.

2. Il consenso al transito può essere sottoposto a termini e condizioni ritenuti opportuni dallo Stato di transito.

3. Nessuna autorizzazione al transito è necessaria quando si ricorre al viaggio in aereo e non sono previsti atterraggi sul territorio dello Stato di transito. Nel caso di un atterraggio non programmato, lo Stato di transito può chiedere la richiesta di transito di cui al paragrafo 1. Lo Stato di transito tiene in detenzione la persona in transito fino al ricevimento della richiesta ed il transito viene eseguito, purché riceva la richiesta entro il termine previsto dalla legge dello Stato di transito.

ARTICOLO XVIII

Legge applicabile

In mancanza di disposizioni contrarie contenute nel presente Trattato, le procedure relative all'arresto e all'estradizione sono regolate dalla legge dello Stato richiesto.

ARTICOLO XIX

Lingua

Tutti i documenti presentati in conformità con il presente Trattato devono essere redatti o tradotti in una lingua ufficiale dello Stato richiesto.

ARTICOLO XX

Gestione del procedimento

1. Se la domanda di estradizione è presentata dalle autorità italiane, il procedimento di estradizione viene condotto dall'Attorney General del Canada.

2. Se la domanda di estradizione è presentata dalle autorità canadesi, il procedimento di estradizione viene condotto in conformità alla legge italiana.

ARTICOLO XXI

Spese

1. Sono a carico dello Stato richiesto tutte le spese sostenute sul suo territorio per l'arresto e la detenzione della persona della quale è stata richiesta l'estradizione, finchè la stessa non viene consegnata.

2. Sono a carico dello Stato richiedente tutte le spese sostenute per il trasporto della persona estradata dal territorio dello Stato richiesto.

ARTICOLO XXII

Entrata in vigore e scadenza

1. Il presente Trattato sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma.

2. Il presente Trattato entrerà in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

3. Ciascuno dei due Stati contraenti può, in qualsiasi momento, denunziare il presente Trattato mediante comunicazione scritta a tale effetto ed esso cessa di essere in vigore nel centottantesimo giorno successivo a quello in cui la comunicazione scritta è stata ricevuta dalla controparte. Tuttavia il presente Trattato rimarrà in vigore relativamente alle domande di estradizione ricevute prima della suddetta comunicazione scritta.

4. Salvo quanto previsto dal paragrafo 6 che segue, all'atto dell' entrata in vigore del presente Trattato cessa di avere effetto fra gli Stati contraenti il Trattato di estradizione fra Italia e Canada firmato a Roma il 6 maggio 1981 ed in vigore dal 27 giugno 1985.

5. Il presente Trattato ha effetto relativamente a tutte le domande presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se il reato per il quale l'estradizione viene richiesta è stato commesso prima.

6. Le domande di estradizione presentate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente Trattato continueranno ad essere disciplinate dalle norme del Trattato fra Italia e Canada firmato il 6 maggio 1981.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

FATTO in duplice esemplare, a Rome, il giorno 13/1/2005 nelle lingue italiana, inglese e francese, ciascuna versione essendo parimenti autentica.
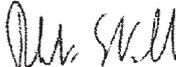
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DEL CANADA

08G0016

DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2008, n. **8.**

Disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, e l'articolo 9 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, recanti disposizioni di proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, ed in particolare l'articolo 1 recante la proroga delle autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi e delle attività in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia, destinati a garantire il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali per la pace e di aiuto umanitario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

Art. 1.

Interventi di cooperazione allo sviluppo

1. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 94.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella *C* - Ministero degli affari esteri - della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente articolo e all'articolo 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

3. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente articolo e all'articolo 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati ed a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 9, 56 e 57, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

4. Al personale inviato in breve missione per la realizzazione delle attività e degli interventi di cui al comma 1, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

5. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e agli interventi di cui al presente articolo, si applicano l'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 4, commi 2 e 3-*bis*, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

6. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa complessiva di euro 10.500.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali per la pace di cui al presente decreto, entro il limite di euro 1.500.000 in Libano, euro 8.000.000 in Afghanistan, euro 1.000.000 in Kosovo.

Art. 2.

Interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione

1. Per la realizzazione di interventi e di iniziative a sostegno del processo di pace e di rafforzamento della sicurezza in Somalia, Sudan e Repubblica Democratica del Congo è autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 2.000.000 per la Somalia, di euro 3.150.000 per il Sudan e di euro 120.000 per la Repubblica Democratica del Congo ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2008 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.

2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 2.700.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati al reinserimento nella vita civile del personale militare in esubero in Serbia e Bosnia Erzegovina, per la bonifica di ordigni inesplosi in Giordania e per le iniziative di cooperazione per i Paesi del dialogo mediterraneo e dell'*Istanbul Cooperation iniziative*.

3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 14.675.688 per la prosecuzione degli interventi di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq e Afghanistan. Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

4. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.640.000 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati al rafforzamento della gestione autonoma della sicurezza in Iraq, alla realizzazione di interventi di assistenza *post* operazioni, all'equipaggiamento e formazione circa le norme di sicurezza dell'esercito in Afghanistan, nonché all'addestramento in materia di lotta al narco-traffico di personale afghano e dei Paesi dell'Asia centrale.

5. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 293.370 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso le Ambasciate italiane in Baghdad e Kabul. Il relativo trattamento economico è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

6. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 103.500 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario è corrisposta un'indennità pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire *in loco*, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del presente decreto.

7. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 200.025 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso un contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del medesimo contingente.

8. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.430.938 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESD.

9. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e agli interventi di cui al presente articolo si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5, e l'articolo 4, commi 2 e 3-*bis*, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

10. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 8.157.721 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene.

11. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino 31 dicembre 2008, la spesa di euro 236.335 per lo svolgimento in Italia del corso di formazione in materia penitenziaria per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici. I programmi del corso di formazione si conformano al diritto umanitario internazionale e ai più recenti sviluppi del diritto penale internazionale,

nonché alle regole di procedura e prova contenute negli statuti dei tribunali penali *ad hoc*, delle corti speciali internazionali e della Corte penale internazionale.

Capo II

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

Art. 3.

Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 279.099.588 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL), di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, e di euro 18.107.529 per l'impiego del gruppo navale *European Maritime Force* (EUROMARFOR) nella componente navale della missione UNIFIL.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 337.695.621 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate *International Security Assistance Force* (ISAF), di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 8.174.817 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata *Active Endeavour*, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 158.235.737 per la proroga della partecipazione di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, e all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, di seguito elencate:

*a) Multinational Specialized Unit (*MSU*), Criminal Intelligence Unit (*CIU*), European Union Police Team (*EUPT*)* e missione PESD dell'Unione europea in *Kosovo;*

b) Joint Enterprise, nell'area balcanica;

c) Albania 2, in Albania.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 20.161.262 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, nel cui ambito opera la missione denominata *Integrated Police Unit* (IPU).

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 989.251 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH 2), di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 383.165 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata *European Union Border Assistance Mission in Rafah* (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

8. È autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 674.428 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di supporto alla missione dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan, già denominata AMIS II, di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, e di euro 5.176.102 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan, denominata *United Nations/African Union Mission In Darfur* (UNAMID), di cui alla risoluzione 1769 (2007), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 31 luglio 2007.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 10.340.243 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica del Chad e nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR Tchad/RCA, di cui all'azione comune 2007/677/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 15 ottobre 2007.

10. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 833.772 per la partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominate EUPOL RD CONGO, di cui all'azione comune 2007/405/PESC, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 giugno 2007, ed EUSEC RD Congo, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007.

11. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 243.134 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata *United Nations Peacekeeping Force in Cipro* (UNFICYP), di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

12. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 3.470.586 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

13. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate libanesi apparecchiature per le comunicazioni e materiali, escluso il materiale d'armamento. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 2.000.000.

14. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate della Repubblica Araba d'Egitto e della Repubblica di Serbia apparecchiature per lo sminamento e materiale di protezione individuale, escluso il materiale d'armamento. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.000.000.

15. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 7.891.229 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 3, comma 15, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

16. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.182.070 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK), di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

17. È autorizzata, dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 158.920 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea di assistenza per la gestione delle frontiere e i controlli doganali in Moldova e Ucraina, di cui all'azione comune 2007/107/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 15 febbraio 2007.

18. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 59.570 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata *European Union Police Mission for the Palestinian Territories* (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 3, comma 17, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

19. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.393.262 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata *European Union Police Team* (EUPM), di cui all'articolo 3, comma 16, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

20. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 6.243.915 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia in esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, siglato in data 29 dicembre 2007.

21. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 2.523.260 e di euro 556.388 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate *International Security Assistance Force* (ISAF), di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, ed Eupol Afghanistan, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007.

22. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 2.095.774 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni internazionali in Kosovo, denominate *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK), di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, e all'articolo 9, comma 7, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, *European Union Police Team* (EUPT) e alla missione PESD dell'Unione europea.

23. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 199.558 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata *European Union Border Assistance Mission in Rafah* (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007.

24. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 30 settembre 2008, la spesa di euro 335.714 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione delle Nazioni Unite in Haiti, denominata *United Nations Stabilization Mission in Haiti* (MINUSTAH), di cui alla risoluzione 1780 (2007), adottata dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU il 15 ottobre 2007.

25. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 474.158 per la proroga della partecipazione di cinque magistrati collocati fuori ruolo, personale della Polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione PESD dell'Unione europea in Kosovo.

26. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 893.370 per la partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alle missioni internazionali in Libano e Afghanistan.

27. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 200.000 per lo svolgimento di corsi di introduzione alle lingue e alle culture dei Paesi in cui si svolgono le missioni internazionali per la pace a favore del personale impiegato nelle medesime missioni.

Art. 4.

Disposizioni in materia di personale

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto è corrisposta al netto delle ritenute per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali:

a) misura del 98 per cento al personale che partecipa alle missioni UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, CIU, MSU, *Joint Enterprise*, *Albania 2*, EUPT, ALTHEA, PESD dell'Unione europea in Kosovo, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah, UNAMID, EUFOR Tchad/RCA, MINUSTAH;

b) misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale che partecipa alle missioni ISAF in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti, EUPOL Afghanistan, nonché al personale militare impiegato in Iraq e al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul;

c) misura intera al personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS in Palestina e alla missione dell'Unione europea in Moldova e Ucraina;

d) misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale che partecipa alle missioni EUPM, AMIS II, EUPOL RD CONGO, EUSEC RD CONGO, UNFICYP, nonché al personale impiegato presso il *Military Liason Office* della missione *Joint Enterprise*, il NATO HQ Tirana, l'OHQ Parigi e il FHQ EU della missione EUFOR Tchad/RCA;

e) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale militare impiegato in Iraq, in Bahrain e nella cellula nazionale interforze operante a Tampa.

2. All'indennità di cui al comma 1 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui all'articolo 3, comma 12, non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

3. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.

4. Per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente, e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo

comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

5. Il personale militare impiegato dall'ONU nella missione UNIFIL con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione di cui al comma 1, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione di cui al comma 1, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.

6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

7. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, nell'anno 2008 possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.

8. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi.

9. Ai militari appartenenti ai ruoli dei marescialli, musicisti, sergenti, volontari di truppa in servizio permanente, nonché al personale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, e ai volontari in ferma delle Forze armate, e ruoli e categorie corrispondenti dell'Arma dei carabinieri, deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio o per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative, è attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento. La promozione è attribuita anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo. Ai primi marescialli, e gradi corrispondenti, può essere attribuita la promozione al grado di sottotenente, e gradi corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali. Se la promozione comporta la corresponsione di un trattamento economico inferiore a quello in godimento, all'interessato è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante nel nuovo grado. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, agli effetti giuridici, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e, agli effetti economici, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

10. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

11. In relazione alle prioritarie e urgenti esigenze connesse all'intensificarsi delle attività di supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti maggiori carichi di lavoro derivanti dall'accresciuta complessità delle funzioni assegnate al personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali in servizio presso il Ministero della difesa, è autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 10.000.000 da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del predetto personale.

Art. 5.

Disposizioni in materia penale

1. Al personale militare che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli interventi e alle missioni medesimi, la competenza è attribuita al tribunale di Roma.

Art. 6.

Disposizioni in materia contabile

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002 sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento, di equipaggiamenti individuali e di materiali informatici e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 7.

3. Per consentire la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere ai Ministeri interessati che ne fanno domanda anticipazioni pari al previsto importo dei contratti stessi.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, escluso l'articolo 4, comma 9, pari complessivamente a 1.020 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede:

a) quanto a 1.000 milioni di euro, ivi compresi 100 milioni di euro utilizzabili a titolo di anticipazione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) quanto a 20 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata nella tabella C - Ministero degli affari esteri della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 9, valutato in euro 30.872,09 per l'anno 2008, euro 29.563,22 per l'anno 2009 ed euro 38.572,30 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*), della medesima legge n. 468 del 1978. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e*, ad interim, *Ministro della giustizia*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

PARISI, *Ministro della difesa*

AMATO, *Ministro dell'interno*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* PRODI

08G0032

DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2008, n. **9.**

Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43;

Vista la legge 31 luglio 2005, n. 177;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, di recepimento delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;

Visto l'articolo 1 della legge 19 luglio 2007, n. 106;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1.

Principi

1. Il presente decreto legislativo reca, in attuazione dei principi e dei criteri sanciti dalla legge 19 luglio 2007, n. 106, disposizioni volte a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti audiovisivi degli eventi sportivi di campionati, coppe e tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive, organizzati a livello nazionale, ed a disciplinare la ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata di tali diritti, in modo da garantire l'equilibrio competitivo fra i soggetti partecipanti alle competizioni e da destinare una quota di tale risorse a fini di mutualità.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

a) «legge delega»: la legge 19 luglio 2007, n. 106;

b) «evento»: l'evento sportivo costituito da una gara singola, disputata da due soggetti in competizione tra loro secondo modalità e durata stabilite dai regolamenti sportivi, organizzata di norma dal soggetto che ha la disponibilità dell'impianto sportivo e delle aree riservate e con la partecipazione dell'altro soggetto in qualità di ospite, destinata alla fruizione del pubblico e comprensiva degli accadimenti di contorno che si verificano nell'area tecnica, nel campo di destinazione, negli spazi circostanti il campo di gioco e all'interno del recinto di gioco dell'impianto sportivo, come definiti dai regolamenti sportivi;

c) «organizzatore dell'evento»: la società sportiva che assume la responsabilità e gli oneri dell'organizzazione dell'evento disputato nell'impianto sportivo di cui essa ha la disponibilità;

d) «competizione»: qualunque competizione sportiva, organizzata in forma ufficiale di campionato, coppa o torneo professionistico cui partecipa una pluralità di squadre secondo modalità e durata previste dai regolamenti sportivi, nonché gli ulteriori eventi organizzati sulla base dell'esito delle predette competizioni;

e) «organizzatore della competizione»: il soggetto cui è demandata o delegata l'organizzazione della competizione da parte della federazione sportiva riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, competente per la rispettiva disciplina sportiva;

f) «giornata»: il turno della competizione che comprende tutti gli eventi disputati in uno o in più giorni solari, secondo il calendario predisposto dall'organizzatore della competizione;

g) «diretta»: la trasmissione in tempo reale dell'evento;

h) «differita»: la trasmissione dell'evento dopo la conclusione dell'evento medesimo;

i) «prima differita»: la prima trasmissione in differita integrale dell'evento;

j) «replica»: la trasmissione integrale dell'evento successivamente alla prima messa in onda o alla prima differita;

k) «sintesi»: la trasmissione dell'evento di durata non superiore ai 45 minuti;

l) «immagini salienti»: le immagini salienti dell'evento, ivi compresi i fermi immagine, le immagini al rallentatore, l'instant replay e qualsiasi altro fotogramma o elaborazione delle azioni di gioco in grafica animata;

m) «immagini correlate»: le immagini filmate all'interno dell'impianto sportivo e delle relative aree riservate prima e dopo l'evento, comprese le immagini filmate degli accadimenti sportivi e delle interviste negli spazi al di fuori del recinto di gioco, in sala stampa, in area spogliatoi, nei passaggi dagli spogliatoi al campo di gioco, nonché le interviste ai tifosi e le immagini degli spalti filmate anche nel corso dell'evento;

n) «prima messa in onda»: la diretta, la prima differita e la prima trasmissione delle immagini salienti;

o) «diritti audiovisivi»: i diritti esclusivi, di durata pari a cinquanta anni dalla data in cui si svolge l'evento, che comprendono:

1) la fissazione e la riproduzione, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle immagini dell'evento, in qualunque luogo in cui l'evento si svolga;

2) la comunicazione al pubblico delle riprese, fissazioni e riproduzioni, nonché la loro messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, su reti di comunicazione elettronica. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico delle immagini dell'evento;

3) la distribuzione con qualsiasi modalità, compresa la vendita, dell'originale e delle copie delle riprese, fissazioni o riproduzioni dell'evento. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dall'avente diritto in uno Stato membro;

4) il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle fissazioni dell'evento. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;

5) la fissazione, elaborazione o riproduzione, in tutto o in parte, delle emissioni dell'evento per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove fissazioni aventi ad oggetto l'evento;

6) l'utilizzazione delle immagini dell'evento per finalità promozionali e pubblicitarie di prodotti e servizi, nonché per finalità di abbinamento delle immagini dell'evento a giochi e scommesse e per lo svolgimento delle relative attività;

7) la conservazione delle fissazioni delle immagini dell'evento ai fini della costituzione di un archivio o banca dati da riprodurre, elaborare, comunicare al pubblico e distribuire in qualunque modo e forma nei termini che precedono, a partire dalla mezzanotte dell'ottavo giorno che segue alla disputa dell'evento medesimo;

p) «diritto di archivio»: il diritto di cui alla lettera *o)*, numero 7);

q) «diritti audiovisivi di natura primaria»: i diritti di prima messa in onda;

r) «diritti audiovisivi di natura secondaria»: i diritti di trasmissione della replica, della sintesi e delle immagini salienti;

s) «pacchetto»: un complesso di diritti audiovisivi relativi agli eventi di una o più competizioni;

t) «contratto di licenza»: il contratto avente ad oggetto la licenza a termine, all'operatore della comunicazione o all'intermediario indipendente, dei diritti audiovisivi relativi agli eventi della competizione;

u) «piattaforma»: sistema di distribuzione e di diffusione dei prodotti audiovisivi mediante tecnologie e mezzi di trasmissione e di ricezione delle immagini, sia in chiaro che ad accesso condizionato, anche a pagamento, su reti di comunicazione elettronica;

v) «prodotti audiovisivi»: i prodotti editoriali aventi ad oggetto eventi della competizione, confezionati sulla base delle diverse modalità di trasmissione, nonché delle diverse piattaforme, in conformità agli orari e agli schemi approvati dall'organizzatore della competizione;

w) «in chiaro»: modalità di trasmissione dei prodotti audiovisivi in forma non codificata e gratuitamente accessibile a tutti gli utenti;

x) «a pagamento»: modalità di trasmissione dei prodotti audiovisivi attraverso un sistema ad accesso condizionato e dietro il pagamento di un corrispettivo per la visione da parte dell'utente, anche su richiesta individuale;

y) «reti di comunicazione elettronica»: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

z) «operatore della comunicazione»: il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati, anche su richiesta individuale, alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei dati relativi all'evento, nonché il soggetto che presta servizi di comunicazione elettronica;

aa) «intermediario indipendente»: il soggetto che svolge attività di intermediazione nel mercato dei diritti audiovisivi sportivi e che non si trovi in una delle situazioni di controllo o collegamento ai sensi dei commi 13, 14 e 15 dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio

2005, n. 177, con operatori della comunicazione, con l'organizzatore della competizione e con organizzatori degli eventi, ovvero in una situazione di controllo analogo. Ai fini della presente legge, si ha situazione di controllo analogo quando le offerte dell'intermediario indipendente sono imputabili, sulla base di univoci elementi, ad un unico centro decisionale riferibile a operatori della comunicazione, all'organizzatore della competizione e agli organizzatori degli eventi;

bb) «canale tematico ufficiale»: l'insieme di programmi audiovisivi originali, di durata non inferiore alle otto ore settimanali, distribuito anche all'estero su qualsiasi piattaforma distributiva, predisposto da un fornitore di contenuti e unificati da un medesimo marchio editoriale, riferito prevalentemente alla attività sportiva e societaria dell'organizzatore dell'evento, che concede in esclusiva al fornitore di contenuti l'uso del proprio marchio e della propria immagine, veicolati su qualsiasi mezzo di comunicazione, in chiaro o pagamento;

cc) «stagione sportiva»: il periodo, secondo i regolamenti sportivi, che intercorre tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno solare successivo;

dd) «utente»: il consumatore finale che, attraverso l'accesso ad una piattaforma distributiva, fruisce dei prodotti audiovisivi.

TITOLO II

TITOLARITÀ ED ESERCIZIO DEI DIRITTI AUDIOVISIVI

Capo I

REGOLE GENERALI

Art. 3.

Titolarità dei diritti audiovisivi

1. L'organizzatore della competizione e gli organizzatori degli eventi sono contitolari dei diritti audiovisivi relativi agli eventi della competizione medesima, salvo quanto previsto al comma 2.

2. La titolarità del diritto di archivio relativo a ciascun evento della competizione è riconosciuta in esclusiva all'organizzatore dell'evento medesimo.

Art. 4.

Esercizio dei diritti audiovisivi

1. L'esercizio dei diritti audiovisivi relativi ai singoli eventi della competizione spetta all'organizzatore della competizione medesima. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, gli atti giuridici posti in essere in violazione della presente disposizione sono nulli.

2. L'esercizio del diritto di archivio è attribuito all'organizzatore di ciascun evento, il quale consente, in condizione di reciprocità, alla società sportiva che partecipa all'evento in qualità di ospite di conservare nel proprio archivio e utilizzare economicamente le immagini dell'evento medesimo.

3. Sono riservate agli organizzatori degli eventi autonome iniziative commerciali aventi ad oggetto i diritti di trasmissione sui canali tematici ufficiali della sintesi, della replica e delle immagini salienti relativi agli eventi cui gli stessi partecipano.

4. La produzione audiovisiva dell'evento spetta all'organizzatore dell'evento medesimo il quale, a tali fini, può effettuare le riprese direttamente o tramite un servizio tecnico di ripresa, ovvero avvalersi degli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi. L'organizzatore della competizione coordina le produzioni audiovisive determinando nelle linee guida di cui all'articolo 6 le modalità di produzione e gli standard tecnici minimi, qualitativi ed editoriali, ai quali l'organizzatore dell'evento deve attenersi. L'organizzatore dell'evento mette a disposizione dell'organizzatore della competizione il segnale contenente le immagini dell'evento, comprensivo delle fonti di ripresa e dei formati indicati negli standard minimi, senza alcun corrispettivo o rimborso di costi, e consente all'organizzatore della competizione di accedere alle postazioni di regia ai fini dei necessari controlli, anche ai fini sportivi.

5. Qualora l'organizzatore dell'evento non intenda effettuare la produzione audiovisiva ai sensi del precedente comma 4, la stessa è effettuata dall'organizzatore della competizione, il quale può effettuare le riprese direttamente o tramite un servizio tecnico di ripresa, ovvero avvalersi degli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi, fermo restando l'obbligo di mettere a disposizione dell'organizzatore dell'evento il segnale contenente le immagini dell'evento medesimo e comprensivo di qualsiasi fonte di ripresa, senza alcun corrispettivo o rimborso dei costi tecnici.

6. La proprietà delle riprese, quale risultato delle produzioni audiovisive di cui ai commi 4 e 5, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 78-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, spetta all'organizzatore dell'evento, fermo restando il diritto dell'organizzatore della competizione di farne uso per tutti i fini di cui al presente decreto.

7. Il soggetto che produce le immagini degli eventi della competizione ai sensi dei commi 4 e 5, è tenuto a mettere a disposizione di tutti gli assegnatari dei diritti audiovisivi, a condizioni trasparenti e non discriminatorie, e secondo un tariffario stabilito dall'organizzatore della competizione, l'accesso al segnale, unitamente ai servizi tecnici correlati, senza loghi e commenti parlati e dotate di rumori di fondo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione della presente disposizione.

Art. 5.

Diritto di cronaca

1. Agli operatori della comunicazione è riconosciuto il diritto di cronaca relativo a ciascun evento della competizione.

2. L'esercizio del diritto di cronaca non può pregiudicare lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi da parte dei soggetti assegnatari dei diritti medesimi, né

arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dell'organizzatore della competizione e dell'organizzatore dell'evento. Non pregiudica comunque lo sfruttamento normale dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico, scritta o sonora, anche in tempo reale, della sola notizia del risultato sportivo e dei suoi aggiornamenti, adeguatamente intervallati.

3. È comunque garantita alla concessionaria del servizio pubblico, limitatamente alle trasmissioni televisive, e alle altre emittenti televisive nazionali e locali la trasmissione di immagini salienti e correlate per il resoconto di attualità nell'ambito dei telegiornali, di durata non superiore a otto minuti complessivi per giornata e comunque non superiore a quattro minuti per ciascun giorno solare, con un limite massimo di tre minuti per singolo evento, decorso un breve lasso di tempo dalla conclusione dell'evento, comunque non inferiore alle tre ore, e fino alle quarantotto ore successive alla conclusione dell'evento medesimo, nel rispetto delle modalità e dei limiti temporali previsti da apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

4. L'Autorità adotta, con le stesse procedure di cui al comma 3, un regolamento per disciplinare i limiti temporali e le modalità di esercizio del diritto di cronaca, anche in diretta, da parte delle emittenti di radiodiffusione sonora e dei fornitori di contenuti radiofonici in ambito nazionale e locale, fatte comunque salve le modalità di diffusione acquisite per il medesimo diritto di cronaca.

5. Il regolamento di cui al comma 3 è redatto in conformità alle disposizioni derivanti dall'ordinamento comunitario, con particolare riferimento alla disciplina degli eventi di particolare rilevanza per la società ai sensi della legge 31 luglio 2005, n. 177.

6. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, all'organizzatore della competizione e all'organizzatore dell'evento e agli assegnatari dei diritti è fatto obbligo di mettere a disposizione degli operatori della comunicazione, previo rimborso dei soli costi tecnici stabiliti nel tariffario di cui all'articolo 4, comma 7, estratti di immagini salienti e correlate, contrassegnati dal logo dell'organizzatore della competizione. Qualora non fosse garantita l'acquisizione delle immagini nei termini che precedono, l'organizzatore della competizione e l'organizzatore dell'evento consentono agli operatori della comunicazione di accedere agli impianti sportivi per riprendere l'evento, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 3. Il regolamento di cui al comma 3 stabilisce altresì i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accreditamento degli operatori della comunicazione all'interno dell'impianto sportivo.

7. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

8. Alle violazioni del regolamento di cui al comma 3 si applicano le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Capo II

COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI AUDIOVISIVI

Sezione I

NORME GENERALI

Art. 6.

Linee guida

1. L'organizzatore della competizione è tenuto a predeterminare, in conformità ai principi e alle disposizioni del presente decreto, linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi recanti regole in materia di offerta e di assegnazione dei diritti audiovisivi medesimi, criteri in materia di formazione dei relativi pacchetti e le ulteriori regole previste dal presente decreto in modo da garantire ai partecipanti alle procedure competitive di cui all'articolo 7 condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione.

2. Le linee guida sono deliberate, per ciascuna competizione, dall'assemblea di categoria delle società sportive partecipanti alla competizione medesima, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto per le prime tre votazioni e con maggioranza semplice a partire dalla quarta. In sede di prima applicazione, l'organizzatore della competizione predispone le linee guida entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Le linee guida individuano i diritti di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali da parte degli organizzatori degli eventi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3.

4. Le linee guida individuano altresì il periodo temporale dopo il quale è possibile esercitare i diritti audiovisivi di natura secondaria, le modalità di esercizio dei diritti di trasmissione in diretta delle immagini correlate relativi agli eventi della competizione sui canali degli assegnatari dei diritti audiovisivi e sui canali tematici ufficiali, le modalità di produzione audiovisiva e i relativi costi, nonché gli standard qualitativi ed editoriali richiesti alle produzioni audiovisive.

5. Al fine di valorizzare i diritti audiovisivi relativi agli eventi del campionato di calcio di serie B e di perseguire il migliore risultato economico nella commercializzazione degli stessi, l'assemblea di categoria delle società sportive partecipanti al campionato di calcio di serie A favorisce modalità di commercializzazione integrata dei diritti audiovisivi relativi ai campionati di calcio di serie A e di serie B, ferme restando le disposizioni dell'articolo 3 in materia di titolarità dei diritti audiovisivi in capo all'organizzatore di ciascuna competizione e agli organizzatori degli eventi che fanno parte della competizione medesima, nonché le disposizioni del Titolo III in materia di ripartizione delle risorse.

6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato verificano, per i profili di rispettiva competenza, la conformità delle linee guida ai principi e alle disposizioni del presente decreto e le approvano entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse.

Art. 7.

Offerta dei diritti audiovisivi

1. L'organizzatore della competizione è tenuto ad offrire i diritti audiovisivi a tutti gli operatori della comunicazione di tutte le piattaforme, attraverso distinte procedure competitive relative al mercato nazionale e, tenuto conto delle relative peculiarità, al mercato internazionale e alla piattaforma radiofonica.

2. L'organizzatore della competizione è tenuto a procedere all'offerta dei diritti audiovisivi con congruo anticipo rispetto alla data d'inizio della competizione.

3. L'organizzatore della competizione non è tenuto a commercializzare le dirette relative a tutti gli eventi della competizione. Le linee guida di cui all'articolo 6 indicano il numero minimo delle dirette destinate alla commercializzazione.

4. Al fine di perseguire il miglior risultato nella commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato nazionale, l'organizzatore della competizione può individuare, attraverso un'apposita procedura competitiva, un intermediario indipendente a cui concedere in licenza tutti i diritti audiovisivi relativi ad una competizione. L'organizzatore della competizione non può procedere all'assegnazione di tutti i diritti audiovisivi all'intermediario indipendente prima che siano decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei risultati e dei criteri adottati nella procedura competitiva.

5. La procedura competitiva di cui al comma 4 è disciplinata dalle linee guida di cui all'articolo 6 e deve essere resa nota mediante la tempestiva pubblicazione di un avviso sul sito informatico dell'organizzatore della competizione e su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale. Alla procedura competitiva devono essere invitati a partecipare tutti gli intermediari indipendenti che ne abbiano fatto richiesta.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 4, l'intermediario indipendente assegnatario dei diritti audiovisivi è tenuto al rispetto delle disposizioni del presente decreto in materia di commercializzazione dei diritti stessi, nonché delle linee guida di cui all'articolo 6. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 8, 9 e 10, al fine di perseguire il miglior risultato nella commercializzazione dei diritti audiovisivi, l'intermediario indipendente può procedere alla formazione e modifica dei pacchetti, previa approvazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 6.

7. Qualora l'organizzatore della competizione, al fine di perseguire il miglior risultato nella commercializzazione dei diritti audiovisivi, sia in ambito nazionale che in ambito internazionale, intenda costituire una o più società con funzioni di advisor, la partecipazione a tale società è vietata agli operatori della comunicazione e agli intermediari indipendenti che partecipano alle procedure di cui al comma 1, nonché ai soggetti che operano in qualità di advisor dell'organizzatore della competizione.

8. Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni delle categorie professionistiche calcistiche inferiori al campionato di serie A e degli altri sport professionistici a squadre oggetto del presente decreto, nonché quelle relative alle Coppe nazionali e agli ulteriori eventi organizzati sulla base dell'esito delle competizioni, si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III del presente capo, con esclusione degli articoli 8, commi 2 e 3, e 9, comma 4, nonché le disposizioni di cui alle sezioni IV e V del presente capo ad eccezione dell'articolo 14, comma 4.

Sezione II

COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI AUDIOVISIVI SUL MERCATO NAZIONALE

Art. 8.

Offerta dei diritti audiovisivi e formazione dei pacchetti

1. L'organizzatore della competizione è tenuto ad offrire i diritti audiovisivi mediante più procedure competitive, ai fini dell'esercizio degli stessi per singola piattaforma ovvero mettendo in concorrenza le diverse piattaforme, ovvero con entrambe le modalità.

2. Nell'ipotesi in cui vengano messe in concorrenza diverse piattaforme, l'organizzatore della competizione è tenuto a predisporre più pacchetti.

3. L'organizzatore della competizione deve predisporre pacchetti tra loro equilibrati in modo da garantire la presenza, in ciascuno di essi, di eventi della competizione di elevato interesse per gli utenti.

4. L'organizzatore della competizione fissa il prezzo minimo di ciascun pacchetto al di sotto del quale, previa comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può decidere di revocare l'offerta.

Art. 9.

Assegnazione dei diritti audiovisivi

1. La partecipazione alle procedure per l'assegnazione dei diritti audiovisivi è consentita solo agli operatori della comunicazione in possesso del prescritto titolo abilitativo ed agli intermediari indipendenti.

2. Nell'ipotesi in cui vengano messe in concorrenza più piattaforme, la partecipazione alla procedura competitiva è consentita anche all'operatore della comunicazione in possesso del titolo abilitativo per una sola piattaforma.

3. Le linee guida di cui all'articolo 6 indicano i requisiti di capacità tecnica, professionale, economica e finanziaria richiesti agli intermediari indipendenti ai fini della partecipazione alle procedure di cui al comma 1.

4. È fatto divieto a chiunque di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti relativi alle dirette, fermi restando i divieti previsti in materia di formazione di posizioni dominanti.

Art. 10.

Contratti di licenza

1. I contratti di licenza hanno una durata massima di tre anni.

2. L'organizzatore della competizione deve comunque prevedere una durata massima dei contratti di licenza che garantisca la parità di trattamento di tutti gli operatori della comunicazione.

3. I contratti di licenza sono vincolanti per tutta la durata prevista dai contratti medesimi, indipendentemente dalle società sportive partecipanti a ciascuna competizione in forza dei meccanismi di retrocessione e promozione previsti dai regolamenti sportivi.

Sezione III

ESERCIZIO DEI DIRITTI AUDIOVISIVI DA PARTE DEGLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE E DEGLI INTERMEDIARI INDIPENDENTI

Art. 11.

Modalità di esercizio

1. Gli operatori della comunicazione sono tenuti ad esercitare i diritti audiovisivi loro assegnati sulla piattaforma per la quale sono in possesso del relativo titolo abilitativo.

2. In caso di esercizio dei diritti audiovisivi su una piattaforma per la quale l'operatore della comunicazione non risulti in possesso del relativo titolo abilitativo, il contratto di licenza è risolto. In tale caso l'operatore della comunicazione non può ripetere il corrispettivo e l'organizzatore della competizione non è tenuto a versare alcun indennizzo.

3. Le linee guida di cui all'articolo 6 disciplinano le modalità di commercializzazione dei diritti audiovisivi rimasti invenduti in modo da consentire anche all'organizzatore dell'evento di commercializzarli o di esercitarli direttamente attraverso il proprio canale tematico ufficiale, relativamente ai soli eventi ai quali la propria squadra partecipa.

4. Non si applica la disciplina di cui al comma 3 nel caso in cui, per scelta dell'organizzatore della competizione, talune dirette non siano oggetto di commercializzazione ai sensi dell'articolo 7, comma 7.

5. Nel caso previsto all'articolo 9, comma 2, l'operatore della comunicazione esercita i diritti audiovisivi sulle piattaforme per le quali è in possesso del relativo titolo abilitativo. In tal caso l'organizzatore della competizione non può commercializzare i diritti audiovisivi già concessi in licenza e non esercitabili.

6. L'operatore della comunicazione assegnatario dei diritti audiovisivi non può subconcedere in licenza a terzi, in tutto o in parte, tali diritti, né cedere, in tutto o in parte, i contratti di licenza, né concludere accordi aventi effetti analoghi, salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 1.

7. L'operatore della comunicazione assegnatario dei diritti audiovisivi può concludere, previa autorizzazione, a titolo oneroso e in forma scritta, dell'organizzatore della competizione, accordi non esclusivi aventi ad oggetto la ritrasmissione, in simultanea o in differita, direttamente o da parte di terzi, dei prodotti audiovisivi, e accordi di distribuzione del segnale su altre piattaforme. L'autorizzazione può essere concessa a fronte del pagamento di un prezzo congruo e solo laddove non pregiudichi lo sfruttamento dei diritti audiovisivi da parte di altri operatori della comunicazione assegnatari dei diritti concessi in licenza sulle piattaforme per cui si chiede la ritrasmissione dei prodotti audiovisivi o la ridistribuzione del segnale. L'operatore della comunicazione, se autorizzato, deve operare nei confronti dei soggetti terzi, comunque in possesso del prescritto titolo abilitativo, in modo equo, trasparente, non discriminatorio e, in ogni caso, non lesivo della concorrenza.

8. L'intermediario indipendente assegnatario dei diritti audiovisivi è tenuto a subconcedere in licenza i diritti stessi senza modificare i pacchetti e con modalità eque, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto dei principi contenuti nel presente decreto e nelle linee guida di cui all'articolo 6 in materia di assegnazione dei diritti audiovisivi.

Art. 12.

Tutela degli utenti

1. Al fine di garantire la fruizione degli eventi da parte degli utenti, l'organizzatore della competizione, in caso di mancato esercizio, anche parziale, da parte dell'assegnatario dei diritti audiovisivi, consente, dietro pagamento di un equo corrispettivo, secondo le modalità e nei limiti temporali determinati nelle linee guida di cui all'articolo 6, l'acquisizione dei diritti audiovisivi non esercitati da parte di altri operatori della comunicazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11, comma 4.

2. Le linee guida di cui all'articolo 6 prevedono forme di agevolazione a favore delle emittenti locali per consentire l'acquisizione dei diritti audiovisivi rimasti invenduti o dei diritti audiovisivi non esercitati, in modo da garantire la fruibilità degli eventi della competizione in ambito locale, a prezzi commisurati al bacino di utenza.

Art. 13.

Produzione e distribuzione dei prodotti audiovisivi da parte dell'organizzatore della competizione

1. Nel rispetto dei principi di libera concorrenza e nei limiti delle disposizioni comunitarie vigenti e fermi restando gli obblighi assunti con i contratti di licenza, l'organizzatore della competizione può realizzare una propria piattaforma, previo ottenimento dell'occorrente titolo abilitativo, ovvero realizzare prodotti audiovisivi e distribuirli direttamente agli utenti, attraverso i canali tematici ufficiali ovvero attraverso un proprio canale tematico, accedendo ai necessari servizi tecnici e commerciali a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie e orientate ai costi.

Sezione IV

COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI AUDIOVISIVI SULLE PIATTAFORME EMERGENTI E SULLA PIATTAFORMA RADIOFONICA

Art. 14.

Piattaforme emergenti

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, periodicamente e con cadenza almeno biennale, le piattaforme emergenti, tenendo conto anche delle analisi di mercato previste dal titolo I, capo II, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

2. Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi destinati alle piattaforme emergenti si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III del presente capo, salvo quanto previsto nel presente articolo.

3. I diritti audiovisivi destinati alle piattaforme emergenti sono offerti su base non esclusiva.

4. L'organizzatore della competizione, al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita delle piattaforme emergenti, è tenuto a concedere in licenza direttamente a tali piattaforme diritti audiovisivi, ivi inclusa una quota rilevante dei diritti relativi alla prima messa in onda, adatti alle caratteristiche tecnologiche di ciascuna di esse, a prezzi commisurati all'effettiva utilizzazione, da parte degli utenti di ciascuna piattaforma, dei prodotti audiovisivi.

5. Al fine di evitare la formazione di posizioni dominanti, la commercializzazione dei diritti audiovisivi destinati alle piattaforme emergenti avviene per singola piattaforma.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche all'intermediario indipendente assegnatario dei diritti audiovisivi ai sensi dell'articolo 7, comma 4.

7. La partecipazione alle procedure per l'assegnazione dei diritti audiovisivi è consentita agli operatori della comunicazione in possesso del prescritto titolo abilitativo e che abbiano effettivamente esercitato il predetto titolo avendo stipulato accordi con gli operatori di rete prima dell'inizio delle procedure competitive, e agli intermediari indipendenti.

Art. 15.

Piattaforma radiofonica

1. Alla commercializzazione dei diritti audio destinati alla piattaforma radiofonica si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II e III del presente capo, salvo quanto previsto nel presente articolo.

2. L'organizzatore della competizione, limitatamente alle trasmissioni in lingua italiana, può predisporre per i mercati nazionale e internazionale un solo pacchetto, da assegnare ad un solo operatore della comunicazione.

3. Le linee guida di cui all'articolo 6 fissano i criteri per l'acquisizione in forma non esclusiva da parte delle emittenti radiofoniche operanti in ambito nazionale di brevi estratti in diretta degli eventi della competizione, purché la loro durata non pregiudichi lo sfruttamento del pacchetto nazionale ed internazionale.

4. Al fine di salvaguardare le esigenze delle emittenti locali, le linee guida di cui all'articolo 6 individuano i diritti audio il cui esercizio è riservato agli organizzatori degli eventi.

Sezione V

COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI AUDIOVISIVI SUL MERCATO INTERNAZIONALE

Art. 16.

Commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale

1. Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi destinati al mercato internazionale si applicano le disposizioni di cui alla sezione I e all'articolo 8, commi 1, e 10 della sezione II, salvo quanto previsto nel presente articolo.

2. L'organizzatore della competizione disciplina nelle linee guida di cui all'articolo 6 la commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale, prevedendo modalità tese a consentire la fruizione degli eventi delle competizioni da parte delle comunità italiane residenti all'estero e a valorizzare l'immagine della competizione medesima.

3. Al fine di perseguire il migliore risultato economico nella commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale, l'organizzatore della competizione può concedere in licenza tali diritti direttamente agli operatori della comunicazione che operano nei singoli Paesi o in determinate aree geografiche, oppure concedere in licenza tutti i diritti audiovisivi relativi ad una o più competizioni ad uno o più intermediari individuati attraverso una o più procedure competitive.

4. Alle procedure competitive di cui al comma 3 si applica l'articolo 7, commi 4 e 5.

Art. 17.

Misure di protezione delle immagini degli eventi della competizione

1. I contratti di licenza devono contenere clausole aventi ad oggetto l'obbligo degli operatori della comunicazione di garantire la protezione delle immagini degli eventi della competizione, anche attraverso misure che prevengano indebite captazioni delle immagini, indebite immissioni delle stesse nelle reti di comunicazione elettronica e indebite ritrasmissioni del segnale dal territorio estero in quello italiano e viceversa.

Capo III

TUTELA DEI DIRITTI AUDIOVISIVI

Art. 18.

Legittimazione ad agire

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, la tutela dei diritti audiovisivi di cui all'articolo 3, comma 1, spetta al solo organizzatore della competizione, fatta salva la legittimazione ad agire degli organizzatori dei singoli eventi in relazione ai diritti secondari oggetto di autonome iniziative commerciali da parte di costoro ai sensi degli articoli 4, comma 3, 6, comma 2, e 11, comma 3.

Capo IV

VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 19.

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

1. Ferme restando le competenze generali e quelle previste dal presente decreto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica delle piattaforme e della necessità di garantire la concorrenza nel mercato dei diritti audiovisivi, provvedono, ciascuna per i profili di competenza, sulle richieste dell'organizzatore della competizione volte a consentire limitate deroghe ai divieti di cui all'articolo 11, comma 6.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delibera, nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento, per le attività ad essa demandate dal presente decreto legislativo, nonché le opportune modifiche organizzative interne finalizzate a dare attuazione al presente decreto legislativo anche mediante un'apposita struttura.

Art. 20.

Autorità garante della concorrenza e del mercato

1. Ferme restando le competenze generali e quelle previste dal presente decreto, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine di garantire la concorrenza nel mercato dei diritti audiovisivi, vigila sulla corretta applicazione del presente decreto e delle linee guida di cui all'articolo 6, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

TITOLO III

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ASSICURATE DAL MERCATO DEI DIRITTI AUDIOVISIVI

Art. 21.

Ripartizione delle risorse

1. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti, di cui all'articolo 3, comma 1, sono ripartite, previa deduzione delle quote di cui agli articoli 22 e 24, tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione, secondo i criteri indicati negli articoli 25 e 26.

2. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali ai sensi degli articoli 4, comma 3, 6, comma 2, e 11, comma 3, spettano agli organizzatori degli eventi.

Art. 22.

Mutualità generale

1. L'organizzatore delle competizione destina una quota delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1 allo sviluppo dei settori giovanili delle società professionistiche, al sostegno degli investimenti per la sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi, e al finanziamento di almeno due progetti per anno finalizzati a sostenere discipline sportive diverse da quelle calcistiche.

2. La quota di cui al comma 1 non può essere inferiore al quattro per cento delle risorse complessive derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 23.

Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 22, comma 1, è istituita la «Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre», di seguito denominata: «Fondazione», dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, fermo restando quanto previsto al comma 9. La Fondazione indirizza la propria attività esclusivamente al perseguimento degli scopi indicati nell'articolo 22.

2. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza scopo di lucro, che opera secondo principi di trasparenza per la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

3. La Fondazione determina, nelle forme stabilite dallo statuto da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità e i criteri che presiedono allo svolgimento della propria attività, con particolare riferimento alle modalità di individuazione delle iniziative da finanziare, anche attraverso piani pluriennali, nel settore sportivo giovanile e dilettantistico nonché degli investimenti finalizzati alla sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti.

4. La Fondazione detta specifiche regole per individuare annualmente almeno due progetti da finanziare, relativi a discipline sportive diverse da quelle calcistiche, assicurando priorità a progetti destinati a promuovere interventi socio-educativi per la mediazione dei conflitti, il superamento del disagio sociale, la promozione dell'inclusione sociale e scuole, in collaborazione con scuole, università, enti locali ed associazioni sportive.

5. La Fondazione presenta annualmente, entro il 31 marzo, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente al Ministro con delega per lo sport. Qualora i progetti di cui al comma 4 siano inseriti in un programma di riqualificazione delle attività sportive e ricreative nelle scuole e nelle università, la relazione è presentata anche ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca.

6. Sono organi della Fondazione il consiglio di amministrazione, con funzioni di organo di amministrazione, il presidente, eletto tra i membri del consiglio di amministrazione, con funzioni di rappresentanza, ed il Collegio dei revisori, con funzioni di organo di controllo.

7. Il consiglio di amministrazione è composto da dodici membri, di cui sei, dei quali uno con funzione di presidente, designati dall'organizzatore dei campionati di calcio di serie A e B, tre designati dalla Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) al fine di garantire la rappresentanza di tutte le categorie di società sportive, uno designato dalla Federazione italiana pallacanestro (FIP), uno designato dall'organizzatore del campionato di pallacanestro di serie A ed uno designato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Lo statuto può prevedere una diversa composizione del consiglio di amministrazione al fine di consentire la presenza di rappresentanti designati da tutti i soggetti che organizzano competizioni professionistiche a squadre oggetto del presente decreto e dalle relative federazioni sportive nazionali, tenuto conto dell'entità complessiva delle risorse economiche e finanziarie garantite dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi a ciascuna disciplina sportiva.

8. Il Collegio dei revisori è composto di tre membri, iscritti al registro dei revisori contabili, dei quali uno, con funzioni di presidente, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

9. La Fondazione destina necessariamente, almeno fino alla stagione sportiva 2015/2016, una quota delle risorse destinate alla mutualità generale, di cui all'articolo 22, al programma straordinario per l'impiantistica sportiva di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41.

Art. 24.

Mutualità per le categorie inferiori

1. L'organizzatore del campionato di calcio di serie A, per valorizzare e incentivare l'attività delle categorie professionistiche di calcio inferiori, destina una quota annua non inferiore al sei per cento del totale delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del campionato di serie A, alle società sportive delle categorie professionistiche inferiori.

Art. 25.

Ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti a ciascuna competizione

1. La ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti a ciascuna competizione è effettuata in modo da garantire l'attribuzione in parti uguali di una quota prevalente, nonché l'attribuzione delle restanti quote anche in base al bacino di utenza e ai risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi.

2. La quota delle risorse da distribuire in parti uguali fra tutti i partecipanti a ciascuna competizione non può essere comunque inferiore al 40 per cento.

3. La quota determinata sulla base del risultato sportivo non può essere inferiore alla quota determinata sulla base del bacino d'utenza.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, i criteri di ripartizione delle risorse fra i soggetti partecipanti alla competizione sono determinati con deliberazione adottata dall'assemblea di categoria dell'organizzatore della competizione medesima con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

Art. 26.

Prima ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di serie A

1. In sede di prima applicazione del presente decreto e tenuto conto delle regole determinate dall'organizzatore dei campionati di calcio di serie A e B, la ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di mutualità di cui agli articoli 22 e 24, è effettuata, a partire dalla stagione sportiva 2010-2011, con le seguenti modalità: una quota del 40 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A, una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti e una quota del 30 per cento secondo il bacino di utenza.

2. La quota relativa al risultato sportivo, come individuata ai sensi del comma 1, è determinata nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti da ciascuno dei partecipanti alla competizione a partire della stagione sportiva 1946/1947, nella misura del 15 per cento sulla base dei risultati conseguiti nelle ultime cinque stagioni sportive e nella misura del 5 per cento sulla base del risultato conseguito nell'ultima competizione sportiva.

3. La quota relativa al bacino di utenza, come individuata ai sensi del comma 1, è determinata nella misura del 25 per cento sulla base del numero di sostenitori di ciascuno dei partecipanti alla competizione, così come individuati da una o più società di indagini demoscopiche incaricate dall'organizzatore del campionato di calcio di serie A secondo i criteri dallo stesso fissati, e nella misura del 5 per cento sulla base della popolazione del comune di riferimento della squadra.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE DI COORDINAMENTO E FINALI

Art. 27.

Disciplina del periodo transitorio

1. Gli effetti dei contratti di licenza, cessione o alienazione dei diritti audiovisivi di cui all'articolo 3, comma 1, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e stipulati prima del 31 maggio 2006, sono fatti salvi fino al 30 giugno 2010, anche se tali effetti derivano dall'esercizio di diritti di opzione o prelazione contenuti nei predetti contratti o in contratti ad essi collegati stipulati prima del 31 maggio 2006.

2. Gli effetti dei contratti di licenza, cessione, o alienazione dei diritti audiovisivi di cui all'articolo 3, comma 1, stipulati dopo il 31 maggio 2006 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto da soggetti diversi da quelli titolari dei contratti di licenza di cui al comma 1 ovvero dagli stessi soggetti di cui al comma 1 ma aventi un diverso oggetto, sono fatti salvi fino al 30 giugno 2010, anche se tali effetti derivano dall'esercizio di diritti di opzione o prelazione contenuti nei predetti contratti o in contratti ad essi collegati.

3. Sono parimenti fatti salvi sino al 30 giugno 2010 gli effetti dei contratti di cessione e di sublicenza con cui gli operatori della comunicazione e gli intermediari indipendenti trasferiscono ad altri operatori della comunicazione i diritti audiovisivi di cui all'articolo 3, comma 1, acquisiti in virtù dei contratti di cui ai commi 1 e 2.

4. Gli organizzatori degli eventi non titolari di contratti di licenza alla data di entrata in vigore del presente decreto possono stipulare, previa autorizzazione dell'organizzatore della competizione, contratti di licenza aventi durata fino al 30 giugno 2010.

5. Al fine di garantire una equa ripartizione delle risorse economiche e finanziarie derivanti dai contratti di cui ai commi 1, 2 e 3, i soggetti partecipanti al campionato di calcio di serie A redistribuiscono all'interno della propria categoria una quota percentuale crescente del totale delle risorse assicurate dalla contrattazione individuale dei diritti audiovisivi, determinata prioritariamente dall'Assemblea di categoria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con delibera adottata con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

6. Le disposizioni di cui agli articoli 22, comma 2, e 24 si applicano a partire dalla stagione sportiva 2010/2011.

7. Al fine di consentire una applicazione graduale del principio di mutualità generale, è destinata alla Fondazione di cui all'articolo 23, per ciascuna delle stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010, una quota percentuale delle somme derivanti dai contratti di licenza, cessione o alienazione dei diritti audiovisivi sottoscritti per le medesime stagioni, anche a titolo individuale ed anche se derivanti dall'esercizio di diritti di opzione o prelazione, determinata prioritariamente dall'organizzatore del campionato di calcio di serie A entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con delibera adottata con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

8. Al fine di consentire una applicazione graduale del principio di mutualità per le categorie inferiori di cui all'articolo 24, è destinata alle predette categorie una quota percentuale delle somme derivanti dai contratti di licenza, cessione o alienazione dei diritti audiovisivi sottoscritti per le medesime stagioni, anche a titolo individuale ed anche se derivanti dall'esercizio di diritti di opzione o prelazione, determinata prioritariamente dall'organizzatore del campionato di calcio di serie A entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con delibera adottata con la maggioranza qualificata dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

Art. 28.

Disposizione di coordinamento

1. Al titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo l'articolo 78-*ter* è inserito il seguente capo:

«*Capo I*-ter

DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI

Art. 78-*quater.*

Ai diritti audiovisivi sportivi di cui alla legge 19 luglio 2007, n. 106, e relativi decreti legislativi attuativi si applicano le disposizioni della presente legge, in quanto compatibili.».

Art. 29.

Norme finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. All'onere derivante dal funzionamento della struttura di cui all'articolo 19, comma 2, si provvede mediante un contributo di importo annuale non superiore allo 0,50 per mille dei ricavi di ciascun anno derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi da parte dell'organizzatore della competizione. Il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 30.

Abrogazioni

1. È abrogato l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78.

Il presete decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MELANDRI, *Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive*

GENTILONI SILVERI, *Ministro delle comunicazioni*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

BERSANI, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengano forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'atro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La direttiva 89/552/CE del Consiglio 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) è pubblicata nella G.U.C.E. 17 ottobre 1989, n. L 298.

— La direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, è pubblicata nella G.U.C.E. del 30 luglio 1997, n. L 202.

— La legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 aprile 1975, n. 102.

— Il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 recante «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 agosto 1993, n. 202, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 (*Gazzetta Ufficiale* 27 ottobre 1993, n. 253).

— Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante: «Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 1996, n. 249, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 (*Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1996, n. 300).

— La legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», è pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1997, n. 177.

— Il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 1999, n. 24 e convertito dalla legge 29 marzo 1999, n. 78 (*Gazzetta Ufficiale* 31 marzo 1999, n. 75).

— Il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante: «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 24 gennaio 2001, n. 19, e convertito dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 (*Gazzetta Ufficiale* 24 marzo 2001, n. 70).

— Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, recante: «Disposizioni urgenti concernenti modalità e tempi di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2003, n. 300 e convertito dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43 (*Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 2004, n. 47).

— Il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante: «Testo unico della radiotelevisione», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 settembre 2005, n. 208, S.O.

— Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: «Codice delle comunicazioni elettroniche», è pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2003, n. 214.

— Le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 aprile 2002, n. L 100.

— Il testo dell'art. 1, della legge 19 luglio 2007, n. 106, recante «Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 luglio 2007, n. 171., è il seguente:

«Art. 1. — 1. Allo scopo di garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive e di realizzare un sistema efficace e coerente di misure idonee a stabilire e a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare la titolarità e l'esercizio di tali diritti e il mercato degli stessi, nonchè, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi dei medesimi, adottati con le medesime procedure e gli stessi principi e criteri direttivi previsti dai commi 2 e 3.

2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi:

a) riconoscimento del carattere sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e quale mezzo di educazione e sviluppo sociale;

b) riconoscimento della specificità del fenomeno sportivo, espressa nella dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza del 2000;

c) riconoscimento, in capo al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva e ai soggetti partecipanti alla competizione medesima, della contitolarità del diritto alla utilizzazione a fini economici della competizione sportiva, limitatamente alla trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi di cui al comma 1 nell'ambito della tutela riconosciuta dall'ordinamento ai diritti di trasmissione;

d) riconoscimento della titolarità esclusiva dei diritti di archivio in capo a ciascun soggetto partecipante alla competizione sportiva;

e) conseguente commercializzazione in forma centralizzata da parte del soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva di tutti i diritti di cui al comma 1, mediante procedure finalizzate a garantire la libera concorrenza tra gli operatori della comunicazione e la realizzazione di un sistema equilibrato dell'offerta audiovisiva degli eventi sportivi, in chiaro e a pagamento, salvaguardando le esigenze dell'emittenza locale, nonché ad agevolare la fruibilità di detta offerta all'utenza legata al territorio, attraverso la possibilità di acquisire i diritti sui singoli eventi se rimasti invenduti ovvero se i medesimi eventi non siano stati trasmessi dai licenziatari primari;

f) garanzia del diritto di cronaca degli eventi sportivi di cui al comma 1;

g) equa ripartizione, tra i soggetti partecipanti alle competizioni sportive, delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui al comma 1, in modo da assicurare l'equilibrio competitivo di tali soggetti;

h) destinazione di una quota delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 a fini di mutualità generale del sistema;

i) tutela degli utenti dei prodotti audiovisivi, in Italia e all'estero, relativi agli eventi sportivi di cui al comma 1.

3. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti criteri:

a) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 in modo da consentire al solo soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva di licenziare in forma centralizzata tutti i diritti di cui al comma 1, sia con riferimento alla competizione nel suo complesso, sia con riferimento a tutti i singoli eventi sportivi che ne fanno parte, accorpandoli in più pacchetti, e ai soggetti partecipanti alle competizioni sportive di adottare autonome iniziative commerciali relativamente ai diritti che consentono sfruttamenti secondari rispetto a quelli riservati al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva;

b) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale in modo da garantire l'accesso, la parità di trattamento e la libera concorrenza nel mercato dei diritti di trasmissione, senza discriminazione tra le piattaforme distributive, con particolare riferimento agli operatori della comunicazione in possesso del prescritto titolo abilitativo per poi procedere obbligatoriamente e direttamente alla diffusione degli eventi sportivi e in modo che gli operatori della comunicazione, che hanno acquisito i diritti di cui al comma 1, licenzino, se a ciò autorizzati espressamente dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, i prodotti audiovisivi dagli stessi realizzati agli operatori della comunicazione, ivi comprese le emittenti locali, della stessa o di altre piattaforme distributive, in modo trasparente, non discriminatorio, a prezzi equi e commisurati alla effettiva fruizione dei prodotti medesimi;

c) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 anche in previsione dello sviluppo tecnologico del settore, contemplando pure procedure di regolamentazione e di vigilanza nonché limitate deroghe da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in modo da assicurare pari diritti agli operatori della comunicazione e il non formarsi di posizioni dominanti ed anche al fine di meglio tutelare gli interessi del soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva;

d) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale con modalità che assicurino la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi e anche attraverso divieti di acquistare diritti relativi a piattaforme per le quali l'operatore della comunicazione non è in possesso del prescritto titolo abilitativo, di sublicenziare i diritti acquisiti, nonché di cedere, in tutto o in parte, i relativi contratti di licenza;

e) disciplina della commercializzazione dei diritti di cui al comma 1 sul mercato internazionale nel rispetto dei principi di cui al comma 2;

f) previsione delle modalità di esercizio del diritto di cronaca di cui al comma 2, lettera *f)*, da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo come pure delle altre emittenti per assicurare il rispetto dei vincoli comunitari e nazionali in materia di trasmissione televisiva di eventi di particolare rilevanza per la società, nonché di tutte le emittenti locali;

g) previsione di una speciale disciplina per la commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 su piattaforme emergenti, prevedendo misure di sostegno alla concorrenza;

h) previsione di una durata non superiore ai tre anni dei contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi, allo scopo di garantire l'ingresso nel mercato di nuovi operatori e di evitare la creazione di posizioni dominanti;

i) ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti di cui al comma 1, prioritariamente attraverso regole che possono essere determinate dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, in modo da garantire l'attribuzione, in parti uguali, a tutte le società partecipanti a ciascuna competizione di una quota prevalente di tali risorse, nonché l'attribuzione delle restanti quote al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, il quale provvede a redistribuirle tra le società partecipanti alla competizione stessa tenendo conto anche del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuna di esse, ferma restando la destinazione di una quota delle risorse al fine di valorizzare e incentivare le categorie professionistiche inferiori e, secondo le indicazioni di cui alla lettera *l)*, a fini di mutualità generale del sistema;

l) disciplina dei criteri di applicazione della quota di mutualità generale del sistema di cui alla lettera *i)*, determinati, anche attraverso piani pluriennali e la costituzione di persone giuridiche senza scopo di lucro, dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva d'intesa con la federazione competente, allo scopo di sviluppare i settori giovanili, di valorizzare e incentivare le categorie dilettantistiche e di sostenere gli investimenti ai fini della sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi, nonché al fine di finanziare in ciascun anno almeno due progetti, le cui modalità di approvazione dovranno essere disciplinate da specifici regolamenti, a sostegno di discipline sportive diverse da quella calcistica, che abbiano particolare rilievo sociale o che siano inseriti in un programma di riqualificazione delle attività sportive e ricreative nelle scuole e nelle università;

m) vigilanza e controllo sulla corretta applicazione della disciplina attuativa della presente legge da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze;

n) applicazione della nuova disciplina del mercato dei diritti di cui al comma 1 a tutte le competizioni sportive aventi inizio dopo il 1° luglio 2007, con conseguente abrogazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;

o) disciplina di un periodo transitorio al fine di regolare diritti e aspettative derivanti da contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento di prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi di cui al comma 1 e di consentire una graduale applicazione dei principi di cui al comma 2, lettere *g)* e *h)*, distinguendo tra i contratti stipulati prima del 31 maggio 2006 e quelli stipulati dopo tale data.».

Nota all'art. 1:

— Per i riferimenti alla legge 19 luglio 2007, n. 106 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti alla legge 19 luglio 2006, n. 106 si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 43, commi 13, 14 e 15 del citato decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è il seguente:

«Art. 43. *(Posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni). — (Omissis).*

13. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate dal presente testo unico nel sistema integrato delle comunicazioni, si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di società anche indirettamente controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessino tali soggetti. Allorché tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della società, diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci è considerato come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controllate.

14. Ai fini del presente testo unico il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

15. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilità di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;

b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

1) la trasmissione degli utili e delle perdite;

2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese;

c) l'assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi.».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 78-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante: «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 1941, n. 166, il seguente:

«Art. 78-*ter* — 1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento è titolare del diritto esclusivo:

a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni;

b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;

c) di autorizzare il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;

d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale e delle copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.

2. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o la sequenza di immagini in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, la durata è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o della sequenza di immagini in movimento.».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante: «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229», pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 2005, n. 235, è il seguente:

«Art. 137 *(Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale)*. — 1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;

f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

4. Il Ministero dello sviluppo economico provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.

5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)* e *f)*, nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui all'articolo 139, comma 2, nonché i relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito presso la stessa Commissione europea.».

— Per i riferimenti al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 1, comma 31, della citata legge 31 luglio 1997, n. 249, è il seguente:

«Art. 1 *(Autorità per le garanzie nelle comunicazioni). — (Omissis).*

31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorità.».

Nota all'art. 14:

— Il titolo I, capo II, del citato decreto legislativo n. 259 del 2003 reca: titolo I - Disposizioni generali e comuni, capo II - Funzioni del Ministro dell'autorità ed altre disposizioni comuni.».

Nota all'art. 19:

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

Nota all'art. 20:

La legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante: «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 1990, n. 240.

Nota all'art. 23:

— Il testo dell'art. 11, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante: «Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 2007, n. 32, e convertito dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 (*Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 2007, n. 80), è il seguente:

«Art. 11 *(Programma straordinario per l'impiantistica sportiva).* — 1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dell'interno, convoca un tavolo di concertazione per definire, entro centoventi giorni dalla data di convocazione, un programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare, all'esercizio della pratica calcistica, al fine di renderla maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza, fruibilità, apertura, redditività della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali.

2. Al tavolo nazionale partecipano il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, il Ministro delle infrastrutture, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il CONI, i rappresentanti dell'ANCI, delle regioni e delle organizzazioni sportive.

Nota all'art. 28:

— Per i riferimenti alla legge n. 633 del 1941, si veda la nota all'art. 4.

Nota all'art. 29:

— Il testo dell'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2005, n. 302, è il seguente:

«65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.

66. In sede di prima applicazione, per l'anno 2006, l'entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 38, lettera *b)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera.».

Nota all'art. 30:

— Si riporta il testo dell'art. 2, del citato decreto-legge n. 15, del 1999, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 *(Disciplina per evitare posizioni dominanti nel mercato televisivo).* — 1. (*abrogato*).

2. *(abrogato).*

2-*bis.* Le emittenti radiotelevisive locali, comprese quelle che diffondono programmi in contemporanea o programmi comuni non possono utilizzare, né diffondere, un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale. Per le emittenti locali che alla data del 30 novembre 1993 hanno presentato la domanda e successivamente hanno ottenuto il rilascio della concessione con un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale, il diviedo di cui al presente comma si applica dopo un anno della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto del predetto divieto e provvede ai sensi del comma 31 dell'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.».

08G0019

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 274ª seduta pubblica per lunedì 4 febbraio 2008, alle ore 11, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

08A00833

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 dicembre 2007.

Rideterminazione delle compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, per l'anno 2006, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota regionale all'IRPEF;

Visto l'art. 5, comma 2, del predetto decreto legislativo e successive modificazioni ed integrazioni che prevede la rideterminazione delle aliquote relative alla compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF;

Visto l'art. 1, comma 58, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 che integra nella misura di euro 342.583.000 i trasferimenti soppressi di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 56 del 18 febbraio 2000, con riferimento alla perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2003 e successivi;

Visto l'art. 1, comma 59, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 che, nel disporre la soppressione del fondo di cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che l'ammontare di detto fondo sia considerato nella determinazione della aliquota di compartecipazione;

Vista la delibera del CIPE n. 140 del 17 novembre 2006 che ha ripartito il finanziamento del fabbisogno sanitario 2006, così come stabilito ai punti 6, 16 e 17 dell'Accordo Stato regioni dell'8 agosto 2001 (Tabella 2);

Tenuto conto dell'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 56 del 18 febbraio 2000 e dell'art. 1, commi 58 e 59 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Tabella 1);

Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è rideterminata nella misura del 43,58 per cento per l'anno 2006;

2. L'aliquota di cui al comma 1 va commisurata al gettito IVA complessivo, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo citato, desunto dal Rendiconto generale dello Stato, capitolo 1203, articoli 01 e 02, in conto competenza per l'anno 2004;

3. Restano ferme, per l'anno 2006, le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine, previste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 56 del 2000.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 88

TABELLA 1

TRASFERIMENTI SOPPRESSI 2006

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	PARTE CORRENTE							PARTE CAPITALE		TOTALE
	CAP 3790 (ex 5951) TESORO Indennizzo di usura	CAP 3862 TESORO Riduzione sovrattassa diesel	CAP 3742 (ex 5934) ARIET	CAP 2700 (ex 5941) Ex - FSN di parte corrente	Art.1, comma 58, legge 311/2004 (perdita di gettito accisa)	Art.1, comma 59, legge 311/2004 (asili nido)	TOTALE (A)	CAP 9100 (ex 7400) Ex - FSN di parte capitale	TOTALE (B)	GENERALE (A) + (B)
PIEMONTE	1.332.459	3.377.112	24.157.271	3.410.409.154	41.840.829	10.771.741	3.491.888.565	6.197.483	6.197.483	3.498.086.048
LOMBARDIA	1.010.190	7.498.438	48.854.757	5.071.037.078	43.860.873	21.224.568	5.193.485.903	13.427.879	13.427.879	5.206.913.783
VENETO	916.711	5.335.516	13.670.614	3.242.227.598	54.330.121	10.915.264	3.327.395.824	6.713.940	6.713.940	3.334.109.764
LIGURIA	383.727	996.762	6.077.665	1.623.319.889	30.603.927	4.528.791	1.665.910.761	2.582.284	2.582.284	1.668.493.046
EMILIA ROMAGNA	1.124.843	4.303.119	22.128.629	3.080.752.009	32.293.258	10.580.700	3.151.182.558	6.197.483	6.197.483	3.157.380.041
TOSCANA	926.007	2.634.963	17.457.793	3.151.250.271	40.379.181	9.831.893	3.222.480.108	5.164.569	5.164.569	3.227.644.677
UMBRIA	268.041	1.215.223	168.881	896.915.387	10.284.149	2.462.566	911.314.248	1.032.914	1.032.914	912.347.162
MARCHE	657.450	1.786.424	1.854.597	1.287.092.693	3.671.419	4.013.127	1.299.075.709	2.065.828	2.065.828	1.301.141.537
LAZIO	777.784	4.933.196	20.113.414	3.200.481.352	18.524.611	12.900.636	3.257.730.993	7.746.853	7.746.853	3.265.477.847
ABRUZZO	627.495	1.452.277	2.876.665	1.380.119.204	133.969	3.676.756	1.388.886.366	2.065.828	2.065.828	1.390.952.194
MOLISE	116.719	502.513	-	415.231.731	-	1.196.497	417.047.460	516.457	516.457	417.563.916
CAMPANIA	708.062	5.370.119	-	6.152.810.983	21.970.194	14.974.371	6.195.833.729	11.878.509	11.878.509	6.207.712.237
PUGLIA	588.761	4.861.925	2.582	4.252.920.072	25.158.662	10.465.368	4.293.997.370	6.197.483	6.197.483	4.300.194.853
BASILICATA	242.218	921.359	593.925	716.084.621	6.953.128	1.845.657	726.640.909	1.549.371	1.549.371	728.190.279
CALABRIA	687.921	1.808.632	5.243.587	2.404.838.910	12.578.679	6.168.469	2.431.326.197	4.131.655	4.131.655	2.435.457.852
TOTALE RSO	10.368.389	46.997.578	163.200.380	40.285.490.950	342.583.000	125.556.404	40.974.196.701	77.468.535	77.468.535	41.051.665.236

TABELLA 2

CRITERI DI RIPARTIZIONE PROVVISORIA DELL'EX-FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE 2006

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	fabbisogno sanità coperto (*)	IRAP totale	Oneri gestione	Ex fondo perequativo	IRAP sanità	Add. IRPEF 0,9%	Entrate proprie (stima)	FSN corrente
	(a)	(1)	(2)	(3)	(b)=(1-2-3)	(c)	(d)	(e)=(a)-(b)-(c)-(d)
PIEMONTE	6.666.245.316	2.714.773.664	715.448	108.972.406	2.605.085.810	483.654.381	167.095.971	**3.410.409.154**
LOMBARDIA	14.526.943.029	7.988.048.463	0	13.944.336	7.974.104.127	1.137.112.898	344.688.926	**5.071.037.078**
VENETO	7.178.797.532	3.278.564.910	0	22.207.647	3.256.357.263	492.233.771	187.978.900	**3.242.227.598**
LIGURIA	2.618.296.819	863.207.318	268.661	110.005.320	752.933.338	179.313.720	62.729.872	**1.623.319.889**
EMILIA ROMAGNA	6.710.806.354	3.020.607.722	0	46.997.578	2.973.610.145	484.488.371	171.955.829	**3.080.752.009**
TOSCANA	5.706.284.459	2.120.393.427	0	71.271.052	2.049.122.375	367.542.717	138.369.096	**3.151.250.271**
UMBRIA	1.358.192.006	412.605.423	134.950	63.007.742	349.462.731	77.782.486	34.031.402	**896.915.387**
MARCHE	2.295.432.043	866.158.835	263.341	55.777.345	810.118.148	140.754.025	57.467.177	**1.287.092.693**
LAZIO	7.804.234.913	4.146.091.829	0	286.117.122	3.859.974.707	581.585.607	162.193.247	**3.200.481.352**
ABRUZZO	1.993.096.450	575.940.642	195.169	114.136.975	461.608.498	109.831.680	41.537.068	**1.380.119.204**
MOLISE	492.379.623	116.504.905	0	76.952.078	39.552.827	24.642.329	12.952.736	**415.231.731**
CAMPANIA	8.091.904.585	2.002.814.448	647.172	559.839.279	1.442.327.997	333.549.774	163.215.831	**6.152.810.983**
PUGLIA	5.821.760.407	1.605.258.566	0	383.727.476	1.221.531.090	233.958.347	113.350.898	**4.252.920.072**
BASILICATA	838.844.057	216.562.483	74.370	149.772.501	66.715.612	39.117.470	16.926.354	**716.084.621**
CALABRIA	2.759.396.817	624.342.268	215.208	446.218.761	177.908.299	129.230.614	47.418.994	**2.404.838.910**
TOTALE RSO	**74.862.614.410**	**30.551.874.903**	**2.514.319**	**2.508.947.616**	**28.040.412.969**	**4.814.798.190**	**1.721.912.301**	**40.285.490.950**

(*)Delibera CIPE n. 140 del 17 novembre 2006.

08A00553

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 gennaio 2008.

Delega di attribuzione dell'On. Prodi, Ministro della giustizia *ad interim*, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato avv. Luigi Li Gotti, prof. Luigi Manconi, sen. Alberto Maritati, dott.ssa Daniela Melchiorre e dott. Luigi Scotti.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006, con il quale fu nominato Ministro della giustizia il Sen. dott. Clemente Mastella;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, con il quale sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla Giustizia l'avv. Luigi Li Gotti, il prof. Luigi Manconi, il sen. Alberto Maritati, la dott.ssa Daniela Melchiorre ed il dott. Luigi Scotti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 2008, con il quale vengono accettate le dimissioni dall'incarico di Ministro della giustizia del Sen. Clemente Mastella ed è incaricato di reggere *ad interim* il Ministero della giustizia il Presidente del Consiglio dei Ministri On. Romano Prodi;

Ritenuta l'esigenza del conferimento della delega di talune competenze del Ministro ai sopra indicati Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

I Sottosegretari di Stato, ai fini dell'attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro, sono delegati a rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze parlamentari e ad intervenire presso le Camere e relative commissioni per il compimento di attività richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.

Art. 2.

Fermo restando quanto disposto negli articoli 4, 14, 15, 16. 17, 19 e 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i Sottosegretari di Stato sono delegati alla trattazione degli affari di competenza dei Dipartimenti di seguito indicati ed alla firma dei relativi atti e provvedimenti:

Avv. Luigi Li Gotti:

1. Dipartimento per gli Affari di giustizia, relativamente alla Direzione generale della giustizia penale, ad esclusione degli affari europei e internazionali ed alle materie dell'estradizione, delle rogatorie, dell'efficacia delle sentenze penali straniere in Italia e dell'esecuzione all'estero di sentenze penali italiane.

2. Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, relativamente alla Direzione generale del personale e della formazione.

On. Luigi Manconi:

1. Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, relativamente alla Direzione generale del personale e della formazione, alla Direzione generale per il bilancio e della contabilità, alla Direzione generale dei detenuti e del trattamento ed alla Direzione generale dell'esecuzione penale esterna, nonché tutte le questioni attinenti al personale del Corpo di Polizia penitenziaria.

Sen. Alberto Maritati:

1. Dipartimento per gli Affari di giustizia, relativamente agli affari europei e internazionali di competenza della Direzione generale della giustizia civile e della Direzione generale della giustizia penale, anche per quanto riguarda le pratiche di estradizione, di rogatoria, di efficacia delle sentenze penali straniere in Italia e di esecuzione all'estero di sentenze penali italiane.

2. Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, relativamente alla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati.

Dott.ssa Daniela Melchiorre:

1. Dipartimento, per la giustizia minorile, relativamente alla Direzione generale del personale e della formazione ed alla Direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari.

2. Dipartimento per gli affari di giustizia, relativamente alla Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, inclusi gli affari internazionali di sua competenza, comprensivi della partecipazione al Comitato dell'organizzazione delle Nazioni Unite per la lotta alla tortura e al Comitato direttivo per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa.

Dott. Luigi Scotti:

1. Dipartimento per gli affari di giustizia, relativamente alla Direzione generale della giustizia civile, ad esclusione degli affari europei e internazionali.

2. Dipartimento dell'organizzazione giudizi aria, del personale e dei servizi, relativamente alla Direzione generale del bilancio e della contabilità, alla Direzione generale dei magistrati ed alla Direzione generale di statistica.

Art. 3.

Sono altresì delegati al Sottosegretario Scotti il compimento degli atti urgenti ed improcrastinabili relativamente a competenze delegabili per legge e non delegate

in via ordinaria ai Sottosegretari di Stato, in caso di assenza od impedimento del Ministro e con informazione allo stesso.

Art. 4.

I Sottosegretari di Stato sono delegati a presiedere il Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Non sono compresi nella delega di cui agli articoli 2 e 3, ed appartengono alla potestà del Ministro:

a) gli atti e provvedimenti da sottopone a deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo;

b) il «Visto» sulle leggi ed altri atti normativi;

c) gli atti e provvedimenti che attengono al conferimento degli uffici direttivi ai magistrati e quelli che ineriscono alla promozione di ispezioni, inchieste ed azioni disciplinari nei confronti di uffici giudiziari e di magistrati;

d) gli atti comportanti modificazioni dell'ordinamento e delle attribuzioni dei Dipartimenti e degli uffici centrali;

e) ogni altro atto o provvedimento per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega nonché quelli che, sebbene rientranti nelle materie indicate nell'art. 2, siano dal Ministro direttamente compiuti o a sé avocati ovvero specificamente delegati anche per categoria.

Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'ufficio di Gabinetto.

Roma, 23 gennaio 2008

Il Ministro (ad interim): PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2008
Ministeri istituzionali - Giustizia, registro n. 1, foglio n. 250

08A00816

PROVVEDIMENTO 16 luglio 2007.

Accreditamento tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto 23 luglio 2004, n. 222, dell'associazione «AEQUITAS a.d.r.», in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza dell'8 giugno 2007, prot. DAG 14/06/2007.0080988.E, con la quale l'avv. Antonio Caputo nato a Ginestra (Potenza) il 12 ottobre 1949, in qualità di legale rappresentante dell'associazione AEQUITAS a.d.r., con sede legale in Torino via Pietro Micca n. 9, codice fiscale 97615820012, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della predetta associazione tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere i corsi di formazione sopra citati;

Atteso che i requisiti posseduti dall'associazione AEQUITAS a.d.r. risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 del responsabile del registro degli organismi di conciliazione;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di sedi idonee allo svolgimento dell'attività nei locali siti in Torino, via Pietro Micca n. 9 e via Amedeo Peyron n. 29, e presso i locali della Fondazione per l'avvocatura «Fulvio Croce» siti in Torino, via Santa Maria n. 1;

che i formatori nelle persone di:

avv. Antonio Caputo, nato a Ginestra (Potenza) il 12 ottobre 1949;

prof. Marino Bin, nato a Venezia il 27 luglio 1936;

prof. Oreste Calliano, nato a Torino il 22 agosto 1945;

prof. Massimo Condinanzi, nato a Biella il 20 agosto 1964;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

l'accreditamento dell'associazione «AEQUITAS a.d.r.», con sede legale in Torino, via Pietro Micca n. 9, C.F. 97615820012, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 16 luglio 2007

Il direttore generale: PAPA

08A00488

PROVVEDIMENTO 21 settembre 2007.

Accreditamento tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto 23 luglio 2004, n. 222, dell'associazione «A.N.P.A.R. - Associazione Nazionale per l'Arbitrato», in Pellezzano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza data 25 giugno 2007, pervenuta in data 3 luglio 2007, integrata in data 4-5 e 23 luglio 2007, con la quale il dott. Giovanni Pecoraro, nato a Mercato San Severino il 21 ottobre 1945, in qualità di legale rappresentante dell'associazione A.N.P.A.R. Associazione Nazionale per l'Arbitrato, con sede legale in Pellezzano (Salerno), via Corgiano n. 20/D, codice fiscale e partita IVA 03023510658, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditarnento della predetta associazione tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere i corsi di formazione sopra citati;

Atteso che i requisiti posseduti dalla associazione A.N.P.A.R. Associazione Nazionale per l'Arbitrato, risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 del responsabile del registro degli organismi di conciliazione;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività presso la società CEDIP, con sede in Nocera Inferiore, via Fucilari n. 28;

che i formatori nelle persone di:

prof. Gianluca Maria Esposito, nato a Lagonegro (Potenza) il 20 settembre 1971;

dott. Gregorio Pietro D'Amato, nato a Pavia il 26 febbraio 1964;

dott. Giovanni Marra, nato a Salerno il 22 febbraio 1947;

avv. Dario d'Aragona, nato a Salerno il 6 febbraio 1948,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

l'accreditamento dell'associazione «A.N.P.A.R. Associazione Nazionale per l'Arbitrato», con sede legale in Pellezzano (Salerno), via Corgiano n. 20/D, codice fiscale e partita IVA 03023510658, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 21 settembre 2007

Il direttore generale: PAPA

08A00489

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 gennaio 2008.

Assegnazione fondi per la concessione in deroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le imprese ubicate nella regione Lazio. (Decreto n. 42531).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. l, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni ai fini della concessione o della proroga in deroga alla vigente normativa degli ammortizzatori sociali;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopra indicato comma 1190, che prevede la possibilità per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intervenire con la concessione degli ammortizzatori in deroga nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali con riferimento ad aree regionali;

Visto il decreto n. 40975 del 22 maggio 2007, in cui sono state attribuite alle regioni le risorse necessarie per la concessione o la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi occupazionali a rilevanza regionale;

Visto in particolare l'art. 7 del decreto n. 40975 del 22 maggio 2007, con cui sono stati attribuiti alla regione Lazio 15 milioni di euro, di cui 9.5 milioni resi immediatamente disponibili;

Visto il decreto, attualmente alla controfirma del Ministro dell'economia, con il quale sono state attribuite alle regioni le ulteriori risorse, pari ad euro 59.100.000,00, precedentemente accantonate ai sensi

del comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296/2006 e resesi disponibili ai sensi dell'art. 7, comma 2 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 127;

Visto l'*addendum* del 17 ottobre 2007, stipulato tra la Sottosegretaria al lavoro e previdenza sociale, Rosa Rinaldi e l'assessore al lavoro, pari opportunità e politiche giovanili della regione Lazio, Alessandra Tibaldi, in cui si è convenuto di integrare le risorse finanziarie, già destinate alla regione Lazio nella misura di 15 milioni di euro, di un ulteriore milione di euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo quanto concordato nell'*Addendum* del 17 ottobre 2007 stipulato alla presenza del Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi e dell'assessore al lavoro, alle pari opportunità e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi, la somma complessiva destinata dall'art. 7, del decreto n. 40975 del 22 maggio 2007 alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori (impiegati, quadri, operai, intermedi) delle imprese ubicate nella regione Lazio che non possono ricorrere agli ammortizzatori sociali è incrementata di un milione di euro.

Art. 2.

L'onere aggiuntivo pari ad euro 1.000.000,00 graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1078 del 20 marzo 2007, registrato al conto impegni n. 9 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario (PG 02).

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le direzioni regionali del lavoro, le regioni e Italia Lavoro sono tenuti a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2008

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

08A00554

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 gennaio 2008.

Variazione di prezzo di alcune marche di sigari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigaretti e successive integrazioni;

Vista la richiesta, intesa a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di sigari naturali, presentata dalla Diadema S.p.a.;

Considerato, altresì, che occorre provvedere, in conformità alla suddetta richiesta, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di varie marche di sigari naturali nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella *B),* allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;

Decreta:

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilita dalla tabella *B),* allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni delle sottoindicate marche di sigari naturali, è variato come segue:

SIGARI
(TABELLA *B)*

SIGARI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Conf.
BOLIVAR BELICOSOS FINOS	Confezione da 25 pezzi	2.100,00	2.160,00	270,00
BOLIVAR CORONAS GIGANTES	Confezione da 25 pezzi	2.400,00	2.440,00	305,00
BOLIVAR GOLD MEDAL	Confezione da 10 pezzi	1.900,00	2.000,00	100,00
BOLIVAR PETIT CORONAS	Confezione da 50 pezzi	1.200,00	1.240,00	310,00
BOLIVAR ROYAL CORONAS	Confezione da 25 pezzi	1.700,00	1.760,00	220,00
COHIBA CORONAS ESPECIALES	Confezione da 5 pezzi	2.800,00	2.900,00	72,50
COHIBA CORONAS ESPECIALES	Confezione da 25 pezzi	2.800,00	2.900,00	362,50
COHIBA CORONAS ESPECIALES	Confezione da 1 pezzo	2.800,00	2.900,00	14,50
COHIBA ESPLENDIDOS	Confezione da 25 pezzi	5.000,00	5.200,00	650,00
COHIBA ESPLENDIDOS	Confezione da 3 pezzi	5.000,00	5.200,00	78,00
COHIBA EXQUISITOS	Confezione da 25 pezzi	1.760,00	1.800,00	225,00
COHIBA EXQUISITOS	Confezione da 5 pezzi	1.760,00	1.800,00	45,00
COHIBA GENIOS	Confezione da 25 pezzi	4.000,00	4.100,00	512,50
COHIBA GENIOS	Confezione da 10 pezzi	4.000,00	4.100,00	205,00
COHIBA LANCEROS	Confezione da 5 pezzi	3.400,00	3.500,00	87,50
COHIBA LANCEROS	Confezione da 25 pezzi	3.400,00	3.500,00	437,50
COHIBA LANCEROS	Confezione da 1 pezzo	3.400,00	3.500,00	17,50
COHIBA MAGICOS	Confezione da 10 pezzi	3.300,00	3.400,00	170,00
COHIBA MAGICOS	Confezione da 25 pezzi	3.300,00	3.400,00	425,00
COHIBA PIRAMIDES EDICIÒN LIMITADA 2006	Confezione da 10 pezzi	4.400,00	4.600,00	230,00
COHIBA ROBUSTOS	Confezione da 25 pezzi	3.100,00	3.200,00	400,00
COHIBA ROBUSTOS	Confezione da 3 pezzi	3.100,00	3.200,00	48,00
COHIBA SECRETOS	Confezione da 25 pezzi	1.700,00	1.800,00	225,00
COHIBA SECRETOS	Confezione da 10 pezzi	1.700,00	1.800,00	90,00
COHIBA SIGLO I	Confezione da 25 pezzi	1.560,00	1.600,00	200,00
COHIBA SIGLO I	Confezione da 5 pezzi	1.560,00	1.600,00	40,00
COHIBA SIGLO I	Confezione da 1 pezzo	1.560,00	1.600,00	8,00
COHIBA SIGLO II	Confezione da 5 pezzi	2.100,00	2.160,00	54,00
COHIBA SIGLO II	Confezione da 25 pezzi	2.100,00	2.160,00	270,00
COHIBA SIGLO II	Confezione da 1 pezzo	2.100,00	2.160,00	10,80
COHIBA SIGLO II TUBOS	Confezione da 1 pezzo	2.200,00	2.300,00	11,50
COHIBA SIGLO II TUBOS	Confezione da 3 pezzi	2.200,00	2.300,00	34,50
COHIBA SIGLO III	Confezione da 5 pezzi	2.400,00	2.460,00	61,50
COHIBA SIGLO III	Confezione da 1 pezzo	2.400,00	2.460,00	12,30
COHIBA SIGLO IV	Confezione da 5 pezzi	2.800,00	2.900,00	72,50
COHIBA SIGLO IV	Confezione da 1 pezzo	2.800,00	2.900,00	14,50
COHIBA SIGLO V	Confezione da 1 pezzo	3.600,00	3.700,00	18,50
COHIBA SIGLO V	Confezione da 5 pezzi	3.600,00	3.700,00	92,50
COHIBA SIGLO VI	Confezione da 25 pezzi	4.100,00	4.200,00	525,00
COHIBA SIGLO VI	Confezione da 10 pezzi	4.100,00	4.200,00	210,00
COHIBA SIGLO VI	Confezione da 3 pezzi	4.100,00	4.200,00	63,00
COHIBA SIGLO VI TUBOS	Confezione da 3 pezzi	4.300,00	4.400,00	66,00
CUABA DIADEMA	Confezione da 5 pezzi	4.200,00	4.400,00	110,00
CUABA DIADEMA	Confezione da 1 pezzo	4.200,00	4.400,00	22,00
CUABA DISTINGUIDOS	Confezione da 10 pezzi	2.200,00	2.300,00	115,00
CUABA DIVINOS	Confezione da 25 pezzi	1.040,00	1.080,00	135,00
CUABA EXCLUSIVOS	Confezione da 25 pezzi	1.460,00	1.500,00	187,50

SIGARI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Conf.
CUABA EXCLUSIVOS	Confezione da 5 pezzi	1.460,00	1.500,00	37,50
CUABA GENEROSOS	Confezione da 25 pezzi	1.200,00	1.240,00	155,00
CUABA GENEROSOS	Confezione da 5 pezzi	1.200,00	1.240,00	31,00
CUABA SALOMONES	Confezione da 10 pezzi	3.400,00	3.500,00	175,00
CUABA TRADICIONALES	Confezione da 25 pezzi	1.140,00	1.180,00	147,50
EL REY DEL MUNDO CHOIX SUPREME	Confezione da 25 pezzi	1.560,00	1.600,00	200,00
FONSECA DELICIAS	Confezione da 25 pezzi	540,00	560,00	70,00
FONSECA KDT CADETES	Confezione da 25 pezzi	500,00	520,00	65,00
FONSECA N.1	Confezione da 25 pezzi	1.200,00	1.240,00	155,00
H. UPMANN CONNOISSEUR N. 1	Confezione da 25 pezzi	1.680,00	1.720,00	215,00
H. UPMANN CORONAS JUNIOR	Confezione da 25 pezzi	800,00	830,00	103,75
H. UPMANN CORONAS JUNIOR	Confezione da 1 pezzo	800,00	830,00	4,15
H. UPMANN MAGNUM 46	Confezione da 25 pezzi	2.100,00	2.160,00	270,00
H. UPMANN MAGNUM 46	Confezione da 3 pezzi	2.100,00	2.160,00	32,40
H. UPMANN MAJESTIC	Confezione da 25 pezzi	740,00	760,00	95,00
H. UPMANN REGALIAS	Confezione da 25 pezzi	740,00	760,00	95,00
H. UPMANN SIR WINSTON	Confezione da 25 pezzi	3.600,00	3.700,00	462,50
H. UPMANN UPMANN No. 2	Confezione da 25 pezzi	2.260,00	2.320,00	290,00
HOYO DE MONTERREY CORONATIONS	Confezione da 3 pezzi	1.100,00	1.120,00	16,80
HOYO DE MONTERREY CORONATIONS	Confezione da 1 pezzo	1.100,00	1.120,00	5,60
HOYO DE MONTERREY DOUBLE CORONAS	Confezione da 25 pezzi	2.800,00	2.900,00	362,50
HOYO DE MONTERREY DOUBLE CORONAS	Confezione da 3 pezzi	2.800,00	2.900,00	43,50
HOYO DE MONTERREY EPICURE N. 1	Confezione da 25 pezzi	1.900,00	1.960,00	245,00
HOYO DE MONTERREY EPICURE N. 1	Confezione da 3 pezzi	1.900,00	1.960,00	29,40
HOYO DE MONTERREY EPICURE N. 2	Confezione da 25 pezzi	1.800,00	1.860,00	232,50
HOYO DE MONTERREY EPICURE N. 2	Confezione da 3 pezzi	1.800,00	1.860,00	27,90
HOYO DE MONTERREY EPICURE N. 2	Confezione da 50 pezzi	1.800,00	1.860,00	465,00
HOYO DE MONTERREY LE HOYO DU DEPUTE'	Confezione da 50 pezzi	1.100,00	1.120,00	280,00
HOYO DE MONTERREY LE HOYO DU DEPUTE"	Confezione da 25 pezzi	1.100,00	1.120,00	140,00
HOYO DE MONTERREY LE HOYO DU PRINCE	Confezione da 25 pezzi	1.240,00	1.280,00	160,00
HOYO DE MONTERREY PALMAS EXTRA	Confezione da 25 pezzi	740,00	760,00	95,00
HOYO DE MONTERREY PETIT ROBUSTO	Confezione da 25 pezzi	1.460,00	1.500,00	187,50
HOYO DE MONTERREY PETIT ROBUSTO	Confezione da 3 pezzi	1.460,00	1.500,00	22,50
J.L.PIEDRA PETIT CAZADORES	Confezione da 25 pezzi	220,00	240,00	30,00
J.L.PIEDRA PETIT CAZADORES	Confezione da 5 pezzi	220,00	240,00	6,00
JOSE" L. PIEDRA BREVAS	Confezione da 5 pezzi	320,00	330,00	8,25
JOSE" L. PIEDRA BREVAS	Confezione da 25 pezzi	320,00	330,00	41,25
JOSE" L. PIEDRA CONSERVAS	Confezione da 5 pezzi	340,00	350,00	8,75
JOSE" L. PIEDRA CREMAS	Confezione da 5 pezzi	310,00	320,00	8,00
JOSE" L. PIEDRA NACIONALES	Confezione da 5 pezzi	320,00	330,00	8,25
JOSE" L. PIEDRA PETIT CETROS	Confezione da 5 pezzi	290,00	300,00	7,50
JUAN LOPEZ PETIT CORONAS	Confezione da 25 pezzi	1.080,00	1.120,00	140,00
JUAN LOPEZ SELECCION N. 1	Confezione da 25 pezzi	1.800,00	1.860,00	232,50
JUAN LOPEZ SELECCION N.2	Confezione da 25 pezzi	1.700,00	1.760,00	220,00
LA GLORIA CUBANA MEDAILLE D'OR No. 1	Confezione da 25 pezzi	1.660,00	1.700,00	212,50
LA GLORIA CUBANA MEDAILLE D'OR No. 3	Confezione da 25 pezzi	1.300,00	1.340,00	167,50
MONTECRISTO "A"	Confezione da 1 pezzo	5.400,00	5.600,00	28,00
MONTECRISTO "A"	Confezione da 5 pezzi	5.400,00	5.600,00	140,00
MONTECRISTO EDMUNDO	Confezione da 25 pezzi	2.260,00	2.340,00	292,50
MONTECRISTO EDMUNDO	Confezione da 3 pezzi	2.260,00	2.340,00	35,10

SIGARI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Conf.
MONTECRISTO EDMUNDO TUBOS	Confezione da 3 pezzi	2.400,00	2.460,00	36,90
MONTECRISTO ESPECIALES N. 2	Confezione da 25 pezzi	2.000,00	2.060,00	257,50
MONTECRISTO N. 1	Confezione da 25 pezzi	2.000,00	2.060,00	257,50
MONTECRISTO N. 1	Confezione da 10 pezzi	2.000,00	2.060,00	103,00
MONTECRISTO N. 2	Confezione da 25 pezzi	2.400,00	2.460,00	307,50
MONTECRISTO N. 2	Confezione da 3 pezzi	2.400,00	2.460,00	36,90
MONTECRISTO N. 2	Confezione da 10 pezzi	2.400,00	2.460,00	123,00
MONTECRISTO N. 3	Confezione da 3 pezzi	1.760,00	1.800,00	27,00
MONTECRISTO N. 3	Confezione da 25 pezzi	1.760,00	1.800,00	225,00
MONTECRISTO N. 3	Confezione da 10 pezzi	1.760,00	1.800,00	90,00
MONTECRISTO N. 4	Confezione da 5 pezzi	1.300,00	1.340,00	33,50
MONTECRISTO N. 4	Confezione da 3 pezzi	1.300,00	1.340,00	20,10
MONTECRISTO N. 4	Confezione da 25 pezzi	1.300,00	1.340,00	167,50
MONTECRISTO N. 4	Confezione da 10 pezzi	1.300,00	1.340,00	67,00
MONTECRISTO N. 5	Confezione da 25 pezzi	1.100,00	1.120,00	140,00
MONTECRISTO N. 5	Confezione da 5 pezzi	1.100,00	1.120,00	28,00
MONTECRISTO N. 5	Confezione da 10 pezzi	1.100,00	1.120,00	56,00
MONTECRISTO PETIT EDMUNDO	Confezione da 25 pezzi	1.600,00	1.640,00	205,00
MONTECRISTO PETIT EDMUNDO	Confezione da 10 pezzi	1.600,00	1.640,00	82,00
MONTECRISTO PETIT TUBOS	Confezione da 25 pezzi	1.560,00	1.600,00	200,00
MONTECRISTO PETIT TUBOS	Confezione da 1 pezzo	1.560,00	1.600,00	8,00
MONTECRISTO PETIT TUBOS	Confezione da 5 pezzi	1.560,00	1.600,00	40,00
MONTECRISTO PETIT TUBOS	Confezione da 3 pezzi	1.560,00	1.600,00	24,00
MONTECRISTO ROBUSTOS EDICION LIMITADA 2006	Confezione da 25 pezzi	2.500,00	2.700,00	337,50
PARTAGAS 8-9-8	Confezione da 25 pezzi	2.360,00	2.400,00	300,00
PARTAGAS 8-9-8	Confezione da 10 pezzi	2.360,00	2.400,00	120,00
PARTAGAS ARISTOCRATS	Confezione da 25 pezzi	740,00	760,00	95,00
PARTAGAS ARISTOCRATS	Confezione da 10 pezzi	740,00	760,00	38,00
PARTAGAS ARISTOCRATS	Confezione da 5 pezzi	740,00	760,00	19,00
PARTAGAS CHURCHILLS DE LUXE	Confezione da 25 pezzi	2.480,00	2.500,00	312,50
PARTAGAS CORONAS JUNIOR TUBOS	Confezione da 1 pezzo	840,00	860,00	4,30
PARTAGAS CORONAS SENIOR	Confezione da 25 pezzi	920,00	940,00	117,50
PARTAGAS CORONAS SENIOR	Confezione da 1 pezzo	920,00	940,00	4,70
PARTAGAS CULEBRAS	Confezione da 9 pezzi	800,00	900,00	40,50
PARTAGAS LUSITANIAS	Confezione da 25 pezzi	2.900,00	3.000,00	375,00
PARTAGAS MILLE FLEURS	Confezione da 10 pezzi	800,00	820,00	41,00
PARTAGAS PARTAGAS DE LUXE TUBOS	Confezione da 1 pezzo	1.040,00	1.080,00	5,40
PARTAGAS PETIT CORONAS ESPECIALES	Confezione da 5 pezzi	740,00	760,00	19,00
PARTAGAS PRINCESS	Confezione da 25 pezzi	600,00	620,00	77,50
PARTAGAS SERIE D N. 4	Confezione da 25 pezzi	1.900,00	1.960,00	245,00
PARTAGAS SERIE D N. 4	Confezione da 3 pezzi	1.900,00	1.960,00	29,40
PARTAGAS SERIE D N.3 EDICION LIMITADA 2006	Confezione da 25 pezzi	2.300,00	2.500,00	312,50
PARTAGAS SERIE P No 2	Confezione da 25 pezzi	2.300,00	2.360,00	295,00
PARTAGAS SERIE P No 2	Confezione da 10 pezzi	2.300,00	2.360,00	118,00
PARTAGAS SHORTS	Confezione da 50 pezzi	1.100,00	1.140,00	285,00
POR LARRAÑAGA MONTE-CARLO	Confezione da 25 pezzi	700,00	720,00	90,00
POR LARRAÑAGA PETIT CORONAS	Confezione da 50 pezzi	1.000,00	1.040,00	260,00
PUNCH CHURCHILL	Confezione da 25 pezzi	2.600,00	2.680,00	335,00
PUNCH CHURCHILL	Confezione da 1 pezzo	2.600,00	2.680,00	13,40
PUNCH DOUBLE CORONAS	Confezione da 50 pezzi	3.200,00	3.300,00	825,00

SIGARI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Conf.
PUNCH PETIT CORONATIONS	Confezione da 25 pezzi	820,00	840,00	105,00
PUNCH PETIT CORONATIONS	Confezione da 1 pezzo	820,00	840,00	4,20
PUNCH PUNCH PUNCH	Confezione da 25 pezzi	1.800,00	1.860,00	232,50
PUNCH PUNCH PUNCH	Confezione da 50 pezzi	1.800,00	1.860,00	465,00
PUNCH ROYAL SELECTION n. 11	Confezione da 25 pezzi	1.860,00	1.920,00	240,00
PUNCH ROYAL SELECTION No. 12	Confezione da 25 pezzi	1.240,00	1.280,00	160,00
QUINTERO BREVAS	Confezione da 25 pezzi	480,00	500,00	62,50
RAFAEL GONZALES PETIT CORONAS	Confezione da 25 pezzi	1.100,00	1.140,00	142,50
RAFAEL GONZALEZ PANETELAS EXTRA	Confezione da 25 pezzi	440,00	460,00	57,50
RAMON ALLONES ALLONES SPECIALLY SELECTED	Confezione da 25 pezzi	1.700,00	1.760,00	220,00
RAMON ALLONES GIGANTES	Confezione da 25 pezzi	2.600,00	2.700,00	337,50
RAMON ALLONES SMALL CLUB CORONAS	Confezione da 25 pezzi	1.060,00	1.100,00	137,50
ROMEO Y JULIETA BELICOSOS	Confezione da 25 pezzi	2.100,00	2.160,00	270,00
ROMEO Y JULIETA CAZADORES	Confezione da 25 pezzi	1.500,00	1.540,00	192,50
ROMEO Y JULIETA CEDROS DE LUXE N. 3	Confezione da 25 pezzi	1.300,00	1.340,00	167,50
ROMEO Y JULIETA CHURCHILLS	Confezione da 25 pezzi	3.200,00	3.300,00	412,50
ROMEO Y JULIETA CHURCHILLS	Confezione da 1 pezzo	3.200,00	3.300,00	16,50
ROMEO Y JULIETA CHURCHILLS.	Confezione da 3 pezzi	3.200,00	3.300,00	49,50
ROMEO Y JULIETA EXHIBICION N. 3	Confezione da 25 pezzi	1.860,00	1.900,00	237,50
ROMEO Y JULIETA EXHIBICION No. 4	Confezione da 50 pezzi	1.760,00	1.800,00	450,00
ROMEO Y JULIETA PETIT CORONAS	Confezione da 25 pezzi	1.200,00	1.240,00	155,00
ROMEO Y JULIETA PETIT CORONAS	Confezione da 5 pezzi	1.200,00	1.240,00	31,00
ROMEO Y JULIETA PETIT JULIETA	Confezione da 25 pezzi	760,00	780,00	97,50
ROMEO Y JULIETA PETIT JULIETA	Confezione da 5 pezzi	760,00	780,00	19,50
ROMEO Y JULIETA REGALIAS DE LONDRES	Confezione da 25 pezzi	700,00	720,00	90,00
ROMEO Y JULIETA ROMEO N. 2	Confezione da 5 pezzi	940,00	980,00	24,50
ROMEO Y JULIETA ROMEO N. 2	Confezione da 1 pezzo	940,00	980,00	4,90
ROMEO Y JULIETA ROMEO N. 2	Confezione da 3 pezzi	940,00	980,00	14,70
ROMEO Y JULIETA ROMEO N. 2 TUBOS	Confezione da 25 pezzi	940,00	980,00	122,50
ROMEO Y JULIETA ROMEO No. 1	Confezione da 25 pezzi	1.040,00	1.080,00	135,00
ROMEO Y JULIETA ROMEO No. 1	Confezione da 1 pezzo	1.040,00	1.080,00	5,40
ROMEO Y JULIETA ROMEO No. 1	Confezione da 3 pezzi	1.040,00	1.080,00	16,20
ROMEO Y JULIETA ROMEO No. 3	Confezione da 25 pezzi	840,00	860,00	107,50
ROMEO Y JULIETA ROMEO No. 3	Confezione da 1 pezzo	840,00	860,00	4,30
ROMEO Y JULIETA ROMEO No. 3	Confezione da 3 pezzi	840,00	860,00	12,90
ROMEO Y JULIETA SHORT CHURCHILLS	Confezione da 25 pezzi	1.860,00	1.920,00	240,00
ROMEO Y JULIETA SHORT CHURCHILLS	Confezione da 10 pezzi	1.860,00	1.920,00	96,00
ROMEO Y JULIETA SHORT CHURCHILLS TUBOS	Confezione da 1 pezzo	1.960,00	2.060,00	10,30
ROMEO Y JULIETA SHORT CHURCHILLS TUBOS	Confezione da 3 pezzi	1.960,00	2.060,00	30,90
ROMEO Y JULIETA SPORTS LARGO	Confezione da 25 pezzi	600,00	620,00	77,50
SAINT LUIS REY PETIT CORONAS	Confezione da 5 pezzi	1.080,00	1.120,00	28,00
SAINT LUIS REY SERIE A	Confezione da 25 pezzi	1.700,00	1.740,00	217,50
SAN CRISTOBAL DE LA HABANA EL MORRO	Confezione da 25 pezzi	2.700,00	2.780,00	347,50
SAN CRISTOBAL DE LA HABANA EL PRINCIPE	Confezione da 25 pezzi	1.100,00	1.140,00	142,50
SAN CRISTOBAL DE LA HABANA LA FUERZA	Confezione da 25 pezzi	2.100,00	2.160,00	270,00
SAN CRISTOBAL DE LA HABANA LA PUNTA	Confezione da 25 pezzi	2.100,00	2.160,00	270,00
SAN CRISTOBAL DE LA HABANA MERCADERES	Confezione da 25 pezzi	2.520,00	2.600,00	325,00
SAN CRISTOBAL DE LA HABANA MURALLA	Confezione da 25 pezzi	3.200,00	3.300,00	412,50
SAN CRISTOBAL DE LA HABANA OFICIOS	Confezione da 25 pezzi	1.680,00	1.740,00	217,50
SANCHO PANZA BELICOSOS	Confezione da 25 pezzi	2.000,00	2.060,00	257,50

SIGARI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Conf.
SANCHO PANZA MOLINOS	Confezione da 25 pezzi	1.760,00	1.800,00	225,00
SANCHO PANZA NON-PLUS	Confezione da 25 pezzi	1.100,00	1.140,00	142,50
SANCHO PANZA SANCHOS	Confezione da 10 pezzi	4.000,00	4.060,00	203,00
TRINIDAD COLONIALES	Confezione da 24 pezzi	1.900,00	1.960,00	235,20
TRINIDAD COLONIALES	Confezione da 5 pezzi	1.900,00	1.960,00	49,00
TRINIDAD FUNDADORES	Confezione da 5 pezzi	3.600,00	3.700,00	92,50
TRINIDAD FUNDADORES	Confezione da 24 pezzi	3.600,00	3.700,00	444,00
TRINIDAD FUNDADORES	Confezione da 50 pezzi	3.600,00	3.700,00	925,00
TRINIDAD FUNDADORES	Confezione da 12 pezzi	3.600,00	3.700,00	222,00
TRINIDAD REYES	Confezione da 24 pezzi	1.340,00	1.380,00	165,60
TRINIDAD REYES	Confezione da 5 pezzi	1.340,00	1.380,00	34,50
TRINIDAD ROBUSTO EXTRA	Confezione da 3 pezzi	3.600,00	3.700,00	55,50
TRINIDAD ROBUSTO EXTRA	Confezione da 12 pezzi	3.600,00	3.700,00	222,00
VEGAS ROBAINA CLASICO	Confezione da 25 pezzi	1.900,00	1.960,00	245,00
VEGAS ROBAINA CLASICO	Confezione da 5 pezzi	1.900,00	1.960,00	49,00
VEGAS ROBAINA DON ALEJANDRO	Confezione da 25 pezzi	2.800,00	2.900,00	362,50
VEGAS ROBAINA FAMILIAR	Confezione da 25 pezzi	1.640,00	1.700,00	212,50
VEGAS ROBAINA FAMOSOS	Confezione da 25 pezzi	1.600,00	1.640,00	205,00
VEGAS ROBAINA FAMOSOS	Confezione da 5 pezzi	1.600,00	1.640,00	41,00
VEGAS ROBAINA UNICOS	Confezione da 25 pezzi	2.200,00	2.300,00	287,50

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2008

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 130

08A00749

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 17 gennaio 2008.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Pisa.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Pisa

1. A decorrere dal 7 febbraio 2008 è attivata, presso l'Ufficio provinciale di Pisa, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 gennaio 2008

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

08A00589

PROVVEDIMENTO 29 gennaio 2008.

Cancellazione di ipoteca ai sensi dell'articolo 13, comma 8-*sexies* e seguenti, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. Determinazione delle modalità di trasmissione delle comunicazioni relative all'estinzione delle obbligazioni derivanti da contratto di mutuo accollato a seguito di frazionamento e all'estinzione delle obbligazioni derivanti da contratto di mutuo garantito da ipoteca annotata su titoli cambiari.

IL DIRETTORE

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l'art. 13, comma 8-*sexies*, come modificato dall'art. 2, comma 450, lettera *e)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice della amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante le «Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210»;

Visto il decreto interdirigenziale 23 maggio 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2007, concernente l'istituzione, presso il servizio di pubblicità immobiliare degli uffici dell'Agenzia del territorio, del registro delle comunicazioni, di cui all'art. 13, comma 8-*septies*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 25 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2007, concernente: «Cancellazione di ipoteche immobiliari. Determinazione delle modalità di trasmissione della comunicazione, prevista dall'art. 13, comma 8-*septies*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40»;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 9 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 2007, concernente la definizione delle modalità e delle specifiche tecniche relative alla forma ed alla trasmissione telematica della comunicazione prevista dall'art. 13, comma 8-*septies*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

Considerata la necessità di disciplinare il contenuto delle comunicazioni relative all'estinzione delle obbligazioni derivanti da contratto di mutuo accollato a seguito di frazionamento e all'estinzione delle obbligazioni derivanti da contratto di mutuo garantito da ipoteca annotata su titoli cambiari;

Dispone:

Art. 1.

Ambito oggettivo

1. Alle comunicazioni di cui all'art. 13, comma 8-*septies*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, relative all'estinzione delle obbligazioni derivanti da contratto di mutuo accollato a seguito di frazionamento e all'estinzione delle obbligazioni derivanti da contratto di mutuo garantito da ipoteca annotata su titoli cambiari, si applicano, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento direttoriale 25 maggio 2007 e alle disposizioni del provvedimento direttoriale 9 ottobre 2007, le disposizioni del presente provvedimento.

Art. 2.

Comunicazioni riguardanti l'estinzione di una quota di mutuo accollata a seguito di frazionamento

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 2 del provvedimento direttoriale 25 maggio 2007, la comunicazione di cui all'art. 13, comma 8-*septies*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, riguardante l'estinzione di una quota di mutuo accollata a seguito di frazionamento, deve contenere gli elementi identificativi della quota di mutuo estinta, desunti dall'atto di frazionamento e dalla relativa formalità di annotazione, nonché degli immobili cui la quota stessa si riferisce con l'indicazione, per ciascuno di essi, della natura, del comune in cui si trova, nonché dei dati di identificazione catastale.

Art. 3.

Comunicazioni riguardanti l'estinzione di mutuo garantito da ipoteca annotata su titoli cambiari

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 2 del provvedimento direttoriale 25 maggio 2007, la comunicazione di cui all'art. 13, comma 8-*septies*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, riguardante l'estinzione di mutuo garantito da ipoteca annotata su titoli cambiari, è effettuata dal creditore risultante nei registri immobiliari e deve riportare il numero dei titoli di credito annotati. Ai fini dell'esecuzione della cancellazione di cui all'art. 13, comma 8-*decies*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, nel registro delle comunicazioni istituito con il decreto interdirigenziale 23 maggio 2007, devono essere consegnati al conservatore i titoli cambiari, i quali sono restituiti al soggetto che ne ha curato la consegna dopo che il conservatore vi ha eseguito la relativa annotazione.

2. La mancata consegna al conservatore di tutti i titoli cambiari determina l'inefficacia della comunicazione ai fini della cancellazione e la conseguente ineseguibilità della cancellazione medesima. Il conservatore annota l'ineseguibilità della cancellazione sul registro delle comunicazioni, ne dà comunicazione al creditore e restituisce formalmente i titoli cambiari al soggetto che ne ha curato la consegna.

Art. 4.

Modalità di trasmissione

1. La trasmissione delle comunicazioni di cui al presente provvedimento è effettuata esclusivamente con le modalità telematiche di cui al provvedimento direttoriale 9 ottobre 2007.

Art. 5.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 29 gennaio 2008

Il direttore: PICARDI

08A00750

DETERMINAZIONE 24 gennaio 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Aosta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003;

Accertata la chiusura del Servizio della pubblicità immobiliare di Aosta (ex Conservatoria dei RR.II.) nei giorni 15 e 16 gennaio 2008 per aggiornamento software con passaggio in procedura web - migrazione;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 22 gennaio 2008, prot. n. 10/2008;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia del territorio - Direzione regionale della Valle d'Aosta in data 15 e 16 gennaio 2008.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Aosta, 24 gennaio 2008

p. *Il direttore regionale:* DRAGO

08A00753

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 8 gennaio 2008.

Modifica degli stampati dei medicinali per uso sistemico contenenti il principio attivo tiocolchicoside - Atc M03BX05.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il parere della Sottocommissione di farmacovigilanza dell'8 ottobre 2007;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica dell'AIFA del 9-10 ottobre 2007;

Ritenuto a tutela della salute pubblica di dover provvedere a modificare gli stampati dei medicinali per uso sistemico contenenti Tiocolchicoside;

Determina:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso sistemico, autorizzati con procedura nazionale, contenenti il principio attivo tiocolchicoside, di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente determina.

2. Le modifiche di cui al comma 1 — che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascun medicinale — dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della presente determina per i corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. Le confezioni in commercio non modificate e prodotte prima dell'entrata in vigore della presente determina potranno andare ad esaurimento scorte.

3. Gli stampati dei medicinali contenenti il principio attivo tiocolchicoside per uso sistemico, autorizzati con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore della presente determina, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1, che costituisce parte della presente determina.

La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2008

Il dirigente: VENEGONI

ALLEGATO 1

MODIFICHE DA APPORTARE AGLI STAMPATI DEI MEDICINALI PER USO SISTEMICO CONTENENTI TIOCOLCHICOSIDE.

Sezione 4.4 - Speciali avvertenze e precauzioni d'impiego.

«Tiocolchicoside può far precipitare crisi epilettiche in pazienti con epilessia o in quelli a rischio di convulsioni».

08A00555

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2007.

Determinazione, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2008. (Deliberazione n. 16258).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;

Viste le proprie delibere n. 15711 e n. 15712 del 29 dicembre 2006 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2007 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;

Attesa la necessità di determinare, per l'esercizio 2008, i soggetti tenuti alla contribuzione;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2008, un contributo denominato «contributo di vigilanza»:

a) le società di intermediazione mobiliare iscritte, alla data del 2 gennaio 2008, nell'Albo, di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, ivi comprese quelle iscritte nella sezione speciale dello stesso Albo prevista dall'art. 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415/1996;

b) le banche italiane autorizzate, alla data del 2 gennaio 2008, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 e quelle autorizzate, alla stessa data, ai sensi dell'art. 200, comma 4, dello stesso decreto;

c) le società di gestione del risparmio autorizzate, alla data del 2 gennaio 2008, all'esercizio del servizio di gestione di portafogli e/o del servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lettere *d)* e *f)*, del decreto legislativo n. 58/1998;

d) gli intermediari finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2008, nell'Elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo n. 385/1993 autorizzati, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998, a prestare i servizi e le attività di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *c-bis*), dello stesso decreto legislativo n. 58/1998;

e) gli agenti di cambio iscritti, alla data del 2 gennaio 2008, nel Ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998 e quelli iscritti, alla stessa data, nel Ruolo speciale di cui al comma 5 del medesimo art. 201;

f) le società di gestione del risparmio iscritte nell'Albo di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, le società di investimento a capitale variabile iscritte nell'Albo di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998 e gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 58/1998 che, alla data del 2 gennaio 2008, offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo;

g) le imprese di assicurazione autorizzate, alla data del 2 gennaio 2008, all'esercizio dei rami vita III e/o V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2005;

h) i promotori finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2008, nell'Albo di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998;

i) la Borsa italiana s.p.a.;

l) la Tlx s.p.a.;

m) la Mts s.p.a.;

n) la Monte Titoli s.p.a.;

o) la Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.;

p) gli organizzatori di scambi organizzati iscritti nell'apposito Elenco, di cui alla comunicazione Consob adottata con delibera n. 14035 del 17 aprile 2003, in corso di validità alla data del 2 gennaio 2008;

q) i soggetti — diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali, dagli Stati esteri e dagli Organismi internazionali a carattere pubblico — che, alla data del 2 gennaio 2008, risultano emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali;

r) gli emittenti azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante iscritti nell'apposito Elenco, di cui all'art. 108, comma 2, del regolamento Consob n. 11971/1999, in corso di validità alla data del 2 gennaio 2008;

s) gli offerenti, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere *f)* e *g)*, che alla data del 2 gennaio 2008, avendo concluso una sollecitazione all'investimento ovvero un'offerta pubblica di acquisto o scambio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2007 ed il 1° gennaio 2008, sono sottoposti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 1, ovvero all'art. 103, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 58/1998;

t) le società di revisione iscritte, alla data del 2 gennaio 2008, nell'Albo di cui all'art. 161, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998;

u) le società di intermediazione mobiliare, le banche e le società di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data del 2 gennaio 2008, all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lettera *g)*, del decreto legislativo n. 58/1998;

v) i soggetti che, alla data del 31 marzo 2008, abbiano effettuato la comunicazione di avvio dell'attività di internalizzazione sistematica prevista dall'art. 21, comma 1, del regolamento Consob n. 16191/2007;

z) l'Organismo dei consulenti finanziari di cui all'art. 18-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998, dalla data di avvio dell'operatività.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 18 dicembre 2007

Il presidente: CARDIA

08A00617

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Presentazione di lettere credenziali

Il 18 dicembre 2007 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Marlon Domingo Narváez Seravia, Ambasciatore della Repubblica del Nicaragua, S.E. Aly Ould Haiba, Ambasciatore della Repubblica Islamica dì Mauritania, S.E. Montasser Ouaili, Ambasciatore della Repubblica di Tunisia, S.E. Tasnim Aslam, Ambasciatore della Repubblica Islamica del Pakistan, i quali Gli hanno presentato le Lettere Credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

08A00479

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della Pietà, in Bucchianico

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 dicembre 2007, viene estinta la Confraternita della Pietà, con sede in Bucchianico (Chieti).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Chieti-Vasto, con sede in Chieti.

08A00678

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Friskies Pro control lozione antiparassitaria per cani ad azione prolungata».

Provvedimento n. 322 del 18 dicembre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario FRISKIES PRO CONTROL LOZIONE ANTIPARASSITARIA PER CANI AD AZIONE PROLUNGATA nelle confezioni:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103172019;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 103172021.

Titolare A.I.C.: Alfamed S.A.S. - 1[ère] Avenue - 2065 m. - L.I.D. - 06516 Carros Cedex (Francia).

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo I: sostituzione di un eccipiente con uno comparabile.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo. I concernente la sostituzione dell'eccipiente Luviset CAP con l'eccipiente Luviset CAN.

Si fa presente altresì che rimane invariata la validità del prodotto finito in confezionamento integro pari a tre anni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00615

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 42217 del 3 dicembre 2007, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per amm.ne straord. senza prosecuzione es. impresa della Formenti Seleco S.p.A., con sede in Pordenone, unità di Lissone (Milano), Pordenone, Sessa Aurunca (Caserta), per il periodo dal 20 settembre 2007 al 19 marzo 2008.

08A00612

Provvedimenti di approvazione del programma concernente la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto n. 42218 del 3 dicembre 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord. senza prosecuzione es. impresa della Formenti Seleco S.p.A., con sede in Pordenone, unità di Lissone (Milano), Pordenone e Sessa Aurunca (Caserta), per il periodo dal 20 settembre 2007, al 19 marzo 2008.

Con decreto n. 42219 del 5 dicembre 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Johnson Electric Moncalieri S.r.l. con sede in Torino, unità di Moncalieri (Torino) per il periodo dal 1º agosto 2007, al 31 gennaio 2008.

Con decreto n. 42220 del 5 dicembre 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione, salariale per riorganizzazione aziendale della Piovan S.p.a. con sede in Santa Maria di Sala (Venezia), unità di Santa Maria di Sala (Venezia) per il periodo dal 1º luglio 2007, al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 42221 del 5 dicembre 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Solo Donna S.r.l. con sede in Sulmona (L'Aquila), unità di Sulmona (L'Aquila) per il periodo dal 13 agosto 2007, al 12 agosto 2008,

Con decreto n. 42222 del 5 dicembre 2007, è concessò il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Monlid S.r.1. con sede in Città di Castello (Perugia), unità di Città di Castello (Perugia) per il periodo dal 17 ottobre 2007, al 16 ottobre 2008.

Con decreto n. 42223 del 5 dicembre 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Bluterma Italia S.r.l. con sede in Colonnella (Teramo), unità di Colonnella (Teramo) per il periodo dal 1º ottobre 2007, al 30 settembre 2008.

Con decreto n. 42229 del 12 dicembre 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della New Interline S.p.A. con sede in Matera, unità di Gravina (Bari) per il periodo dal 1º luglio 2006 al 31 dicembre 2006

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto direttoriale n. 42113 del 19 novembre 2007,

Con decreto n. 42230 del 13 dicembre 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Industrie Minerva S.p.A. con sede in Spoleto (Perugia), unità di Spoleto (Perugia), per il periodo dal 18 ottobre 2007, al 17 ottobre 2008.

Con decreto n. 42231 del 13 dicembre 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Autcav S.r.l. con sede in Milano, unità di Ornago (Milano) per il periodo dal 6 novembre 2007, al 5 novembre 2008.

Con decreto n. 42232 del 13 dicembre 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Centro Produzione Moda S.r.l. con sede in Sulmona (L'Aquila), unità di Sulmona (L'Aquila) per il periodo dal 13 agosto 2007, al 12 agosto 2008.

Con decreto n. 42233 del 13 dicembre 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Finanziaria Confezioni S.r.l. con sede in Sarcedo (Vicenza) unità di Sarcedo (Vicenza) per il periodo dal 4 settembre 2007, al 3 settembre 2008.

Con decreto n. 42234 del 13 dicembre 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Simpe S.p.a. con sede in Acerra (Napoli), unità di Acerra (Napoli) per il periodo dal 1° agosto 2007, al 31 gennaio 2008.

Con decreto n. 42235 del 13 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Fidon Già Montefibre S.r.l. con sede in Milano, unità di Acerra (Napoli), Milano per il periodo dal 1° giugno 2007 al 30 novembre 2007.

Con decreto n. 42236 del 13 dicembre 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Ngp S.p.a. con sede in Milano, unità di Acerra (Napoli) e Milano per il periodo dal 17 luglio 2007 al 16 gennaio 2008.

Con decreto n. 42237 del 13 dicembre 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Dobell S.p.A. con sede in Borgaro Torinese (Torino) unità di Borgaro Torinese (Torino) per il periodo dal 18 settembre 2007 al 17 settembre 2008.

Con decreto n. 42238 del 13 dicembre 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della FRI-EL Acerra S.r.l. con sede in Bolzano* Bozen, unità di Acerra (Napoli) per il periodo dal 1° agosto 2007, al 31 gennaio 2008.

Con decreto n. 42239 del 13 dicembre 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Comprabene dal 1° luglio 2007, Lombardini Rezzato S.r.l. S.p.a. con sede in Dalmine (Bergamo), unità di Camposampiero (Padova) per il periodo dal 1° aprile 2007, al 30 settembre 2007.

Con decreto n. 42240 del 13 dicembre 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Cemab S.r.l. con sede in Ginosa (Taranto), unità di: Ginosa (C. Da Tufarelle) (Taranto) Ginosa (C. Da Bandiera) (Taranto) per il periodo dal 3 agosto 2007 e al 2 febbraio 2008.

Con decreto n. 42241 del 13 dicembre 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale dell Badoni S.r.l. con sede in Lecco, unità di Calenzano (Firenze) per il periodo dal 7 ottobre 2005 al 6 aprile 2007.

Con decreto n. 42245 del 17 dicembre 2007, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Selex Communications S.p.A. con sede in Genova, unità di Cisterna di Latina e Pomezia (Roma) per il periodo dal 2 luglio 2007, al 1° gennaio 2008.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto direttoriale n. 42094 dell'8 novembre 2007.

08A00613

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Wellbutrin»

Estratto determinazione n. 759 del 22 gennaio 2008

Medicinale: WELLBUTRIN.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmith Kline S.p.A., via A. Fleming, 2 - Verona.

Confezioni:

150 mg compresse a rilascio modificato 7 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 037685017/M (in base 10), 13Y1ST (in base 32);

150 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 037685029/M (in base 10), 13Y1T5 (in base 32)

150 mg compresse a rilascio modificato 90 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 037685031/M (in base 10), 13Y1T7 (in base 32)

300 mg compresse a rilascio modificato 7 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 037685043/M (in base 10), 13Y1TM (in base 32)

300 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 037685056/M (in base 10), 13Y1U0 (in base 32)

300 mg compresse a rilascio modificato 90 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 037685068/M (in base 10), 13Y1UD (in base 32).

Forma farmaceutica: Compresse a rilascio modificato.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 150 mg, 300 mg di bupropione cloridrato;

eccipienti:

nucleo della compressa: Alcool polivinico, Gliceril dibenato;

Rivestimento della compressa:

primo rivestimento: Etilcellulosa, Povidone K-90, Macrogol 1450;

secondo rivestimento: Macrogol 1450, dispersione di copolimero di acido metacrilico etil ecrilato (Eudragit L30 D-55), Silicone diossido, Trietilcitrato.

Inchiostro: inchiostro da stampa nero (Opacode S-1-17823) Opacode S-1-17823 contenente fissante gomma lacca ~ 45% (20% esterificato) ferro ossido nero (E172) e ammonio idrossido 28%.

Produzione, confezionamento, controllo: Biovail Corporation Manufacturing division, 100 LifeSciences Parkway, Steinbach, MB Canada.

Confezionamento, controllo, rilascio: Glaxo Wellcome GmbH & Co Industriestrasse 32-36, 23843 bad odesloe Germany.

Controllo: Innopharm Inc, 1 Valleywood Drive, Markham, ONL3R 5L Canada

Indicazioni terapeutiche: Wellbutrin è indicato per il trattamento degli episodi di depressione maggiore.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

150 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 037685029/M (in base 10), 13Y1T5 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 21,81;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 36,00;

300 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 037685056/M (in base 10), 13Y1U0 (in base 32).

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 26,18;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 43,20.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Wellbutrin (bupropione cloridrato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00742

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lamisilmono»

Estratto determinazione n. 763 del 22 gennaio 2008

Medicinale: LAMISILMONO.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.A., Largo U. Boccioni, 1 Origgio (Varese).

Confezione: 1% soluzione cutanea 1 tubo PE/AL/PE da 4 g A.I.C. n. 038282012/M (in base 10), 14J8SW (in base 32);

Forma farmaceutica: Soluzione cutanea;

Composizione: ogni grammo di soluzione cutanea contiene:

principio attivo: 10 g di terbinafina (come cloridrato);

eccipienti: Acrilati/ottilacrilamide copolimero; idrossipropilcellulosa; trigliceridi saturi a catena media; etanolo.

Produzione: Novartis Consumer Health UK Ltd. Alfreton Trading Estate, Somercotes, Derbyshire, DE55 4PT, Regno Unito.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della tinea pedis (piede d'atleta).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 1% soluzione cutanea 1 tubo PE/AL/PE da 4 g - A.I.C. n. 038282012/M (in base 10), 14J8SW (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Lamisilmono (terbinafina) è la seguente: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco (OTC).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00738

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Furosemide Kabi»

Estratto determinazione n. 764 del 22 gennaio 2008

Medicinale: FUROSEMIDE KABI.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l., via Camagre, 41 - 37063 Isola della Scala Verona;

Confezioni:

20 mg/2 ml soluzione iniettabile 5 fiale di vetro da 2 ml - A.I.C. n. 038032013/M (in base 10), 148NNF (in base 32);

20 mg/2 ml soluzione iniettabile 50 fiale di vetro da 2 ml - A.I.C. n. 038032025/M (in base 10), 148NNT (in base 32);

20 mg/2 ml soluzione iniettabile 100 fiale di vetro da 2 ml - A.I.C. n. 038032037/M (in base 10) 148NP5 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

Composizione: 1 fiala da 2 ml contiene:

principio attivo: 20 mg di furosemide corrispondente a 10 mg di furosemide per ml;

eccipienti: cloruro di sodio, idrossido di sodio (per l'aggiustamento del pH), acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione confezionamento controllo e rilascio dei Lotti: Labesfal Laboratorios Almiro S.A. (Fresenius Kabi Group) Lagedo 3465 157 Santiago de Besteiros - Portogallo;

Indicazioni terapeutiche: edema e/o ascite causati da disturbi caridaci o epatici, edema causato da disturbi renali (in caso di sindrome nefrosica, il trattamento della patologia concomitante è essenziale, edema polmonare (ad esempio in caso di insufficienza cardiaca acuta), crisi ipertensiva (in aggiunta ad altre misure terapeutiche).

La somministrazione parenterale di furosemide è indicata nei casi dove è richiesta una pronta ed efficace diuresi e la somministrazione orale non è praticabile o non è efficiente.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

20 mg/2 ml soluzione iniettabile 5 fiale di vetro da 2 ml - A.I.C. n. 038032013/M (in base 10), 148NNF (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 1,10 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 1,81 euro.

20 mg/2 ml soluzione iniettabile 50 fiale di vetro da 2 ml - A.I.C. n. 038032025/M (in base 10), 148NNT (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 7,27 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 12,16 euro.

20 mg/2 ml soluzione iniettabile 100 fiale di vetro da 2 ml - A.I.C. n. 038032037/M (in base 10), 148NP5 (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 14,55 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 24,01 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Furosemide Kabi (furosemide) è la seguente:

20 mg/2 ml soluzione iniettabile 5 fiale di vetro da 2 ml, medicinale soggetto a prescrizione medica ripetibile (RR);

20 mg/2 ml soluzione iniettabile 50 fiale di vetro da 2 ml;

20 mg/2 ml soluzione iniettabile 100 fiale di vetro da 2 ml, medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile in ambiente ospedaliero, o in una struttura ad esso assimilabile o in ambito extraospedaliero secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome (OSP2).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00739

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paclitaxel Sigma Tau»

Estratto determinazione n. 765 del 22 gennaio 2008

Medicinale: PACLITAXEL SIGMA TAU.

Titolare A.I.C.: Sigma Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A., Viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma - Italia;

Confezioni:

6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino da 5 ml - A.I.C. n. 037714019/M (in base 10), 13YY33 (in base 32);

6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino da 16,7 ml - A.I.C. n. 037714021/M (in base 10), 13YY35 (in base 32);

6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 10 flaconcini da 16,7 ml - A.I.C. n. 037714033/M (in base 10), 13YY3K (in base 32);

6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino da 50 ml - A.I.C. n. 037714045/M (in base 10), 13YY3X (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Composizione: un flaconcino da 5 ml, 16,7 ml, 50 ml contiene rispettivamente:

principio attivo: 30 mg, 100 mg, 300 mg di paclitaxel;

eccipienti: Etanolo anidro, macrogolglicerolo ricinoleato.

Produzione, confezionamento, rilascio e controllo dei lotti: Pliva - Lachema s.a., Karàsek 1, CZ-621 33 Brno - Repubblica Ceca;

Confezionamento secondario: Segetra S.r.l. via Milano, 85 - 20078 S. Colombano Al Lambro - Milano - Italia;

Indicazioni terapeutiche: carcinoma ovarico.

Nel trattamento di prima linea del carcinoma ovario paclitaxel è indicato per le pazienti con carcinoma dell'ovaio in stadio avanzato o con carcinoma residuo (›1 cm) dopo laparotomia iniziale, in combinazione con cisplatino.

Nella chemioterapia di seconda linea del carcinoma ovario paclitaxel è indicato per il trattamento del carcinoma metastatizzato dell'ovaio quando la terapia standard, contenente derivati del platino, non sia risultata efficace.

Carcinoma della mammella: Nella terapia adiuvante, paclitaxel è indicato nel trattamento di pazienti con carcinoma della mammella con linfonodi positivi dopo terapia con antaciclina e ciclofosfamide (AC). Il trattamento adiuvante con paclitaxel deve essere considerato come una alternativa alla continuazione della terapia con AC. Paclitaxel è indicato per il trattamento iniziale del carcinoma localmente avanzato o metastatico della mammella in combinazione sia con una antraciclina nelle pazienti per le quali è adatta la terapia con l'antraciclina, sia con trastuzumab nelle pazienti con iperespressione di HER-2 di livello 3+ all'esame immunoistochimico, e per le quali non sia possibile il trattamento con un'antraciclina.

In monoterapia, paclitaxel è indicato per il trattamento del carcinoma metastatico della mammella quando la terapia standard, contenente derivati antraciclinici, non sia ritenuta possibile o non sia risultata efficace.

Carcinoma del polmone non a piccole cellule in stadio avanzato: Paclitaxel in combinazione con cisplatino è indicato per il trattamento del carcinoma del polmone non a piccole cellule (NSCLC) in pazienti che non possono essere sottoposti ad intervento chirurgico radicale e/o a radioterapia.

Sarcoma di Kaposi correlato all'AIDS: Paclitaxel è indicato per il trattamento di pazienti con sarcoma di Kaposi (KS) correlato all'AIDS in pazienti che hanno fallito una terapia precedente con antraciclina liposomiale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino da 5 ml - A.I.C. n. 037714019/M (in base 10), 13YY33 (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 84,23;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 139,01.

6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino da 16,7 ml - A.I.C. n. 037714021/M (in base 10), 13YY35 (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 280,74;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 463,33.

6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 10 flaconcini da 16,7 ml - A.I.C. n. 037714033/M (in base 10), 13YY3K (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 2.526,62;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 41.69,97.

6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino da 50 ml - A.I.C. n. 037714045/M (in base 10), 13YY3X (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 842,24;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 13.90,03.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Paclitaxel Sigma Tau (paclitaxel) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP1);

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00740

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Elontril»

Estratto determinazione n. 766 del 22 gennaio 2008

Medicinale: ELONTRIL.

Titolare A.I.C.: Glaxo Allen S.p.A., via A. Fleming, 2 Verona.

Confezioni:

150 mg compresse a rilascio modificato 7 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 037697012/M (in base 10), 13YFHN (in base 32);

150 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 037697024/M (in base 10), 13YFJ0 (in base 32);

150 mg compresse a rilascio modificato 90 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 037697036/M (in base 10), 13YFJD (in base 32);

300 mg compresse a rilascio modificato 7 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 037697048/M (in base 10), 13YFJS (in base 32);

300 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 037697051/M (in base 10), 13YFJV (in base 32);

300 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 037697063/M (in base 10), 13YFK7 (in base 32);

Forma farmaceutica: Compresse a rilascio modificato.

Composizione: Ogni compressa contiene:

principio attivo: 150 mg, 300 mg di bupropione;

eccipienti: Nucleo della compressa: Alcool polivinico, Gliceril dibenato;

Rivestimento della compressa:

primo rivestimento: Etilcellulosa, Povidone K-90, Macrogol 1450;

secondo rivestimento: Macrogol 1450 - Dispersione di copolimero di acido metacrilico etil ecrilato (Eudragit L30 D-55), Silicone diossido, Trietilcitrato;

Inchiostro: Inchiostro da stampa nero (Opacode S-1-17823), Opacode S-1-17823 contenente fissante gomma lacca ~ 45% (20% esterificato) ferro ossido nero (E172) e ammonio idrossido 28%.

Produzione, confezionamento, controllo: Biovail Corporation Manufacturing division, 100 LifeSciences Parkway, Steinbach, MB Canada;

Confezionamento, controllo, rilascio: Glaxo Wellcome GmbH & Co Industriestrasse 32-36, 23843 bad odesloe Germany;

Controllo: Innopharm Inc, 1 Valleywood Drive, Markham, ONL3R 5L Canada.

Indicazioni terapeutiche: Elontril è indicato per il trattamento degli episodi di depressione maggiore.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

150 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 037697024/M (in base 10), 13YFJ0 (in base 32)

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 21,81;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 36,00.

300 mg compresse a rilascio modificato 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 037697051/M (in base 10), 13YFJV (in base 32)

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 26,18;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 43,20.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Elontril (bupropione cloridrato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00741

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano

Estratto provvedimento UPC/I/43 del 16 gennaio 2008

Tipo di modifica: Variazioni di tipo I che non comportano modifica stampati.

Le variazioni relative alle procedure citate in allegato devono considerarsi favorevolmente concluse.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO UPC N. 43 DEL 16/01/2008

DITTA	MEDICINALE	PROCEDURA EUROPEA
WYETH CONSUMER HEALTHCARE S.P.A.	ADVIL ISTANT LIQUI GELS	UK/H/0368/001/IB/030
HIKMA FARMACEUTICA LDA	MOXIVUL	FI/H/0400/001/IA/015
MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.	OLPREZIDE	DE/H/0525/001-002/IB/008
EG S.P.A.	QUINAPRIL EG	SE/H/0392/001-003/IA/006
TEVA PHARMACEUTICALS LIMITED	COPAXONE	UK/H/0453/001-002/IB/072
IVAX FARMACEUTICI S.R.L.	FLUTICASONE IVAX	UK/H/0810/001/IB/008
ARROW GENERICS LTD	SIMVASTATINA ARROW	UK/H/0610/001-005/IB/026
MERCK SHARP E DOHME (ITALIA) S.P.A.	ARCOXIA	UK/H/0532/001-003/IA/018
ADDENDA PHARMA S.R.L.	TAUXIB	UK/H/0535/001-003/IA/020
PFIZER ITALIA S.R.L.	ZYVOXID	UK/H/0439/001-004/IB/037
PFIZER ITALIA S.R.L.	ZYVOXID	UK/H/0439/001-004/IB/035
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	LOBIVON	NL/H/0103/001/IB/023
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	NEBILOX	NL/H/0102/001/IB/024
HEXAL S.P.A.	LANSOPRAZOLO HEXAL	NL/H/0681/001-002/IB/008
TEVA PHARMA ITALIA S.R.L.	MELOXICAM TEVA	DK/H/0835/002/IA/007
SANDOZ S.P.A.	LANSOPRAZOLO SANDOZ	NL/H/0657/001-002/IB/008
PFIZER ITALIA S.R.L.	SOLEXA	SE/H/0199/001-002/IB/043
PFIZER ITALIA S.R.L.	CELEBREX	SE/H/0198/001-002/IB/043
PFIZER ITALIA S.R.L.	ARTILOG	SE/H/0200/001-002/IB/033
B. BRAUN MELSUNGEN AG	CALCIO GLUCONATO B. BRAUN	DE/H/0461/001/IB/003
B. BRAUN MELSUNGEN AG	CALCIO GLUCONATO B. BRAUN	DE/H/0461/001/IB/004
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	BACTROBAN	UK/H/0295/001/IB/018
THE WELLCOME FOUNDATION LTD	WELLVONE	FR/H/0112/001/IB/037
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	BACTROBAN	UK/H/0295/001/IB/017
THE WELLCOME FOUNDATION LTD	WELLVONE	FR/H/0112/001/IB/036
EG S.P.A.	LISINOPRIL EG	DK/H/0176/002,004/IA/021
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	SMOFLIPID	SE/H/0558/001/IB/006
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	ULTIVA	DE/H/0106/001-003/IA/024
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	GLAMIN	DE/H/0102/001/IA/058
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	GLAMIN	DE/H/0102/001/IA/046
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	GLAMIN	DE/H/0102/001/IA/060
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	GLAMIN	DE/H/0102/001/IA/064
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.	OLMEGAN	DE/H/0523/001-002/IA/021
DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.	OLMEGAN	DE/H/0523/001-002/IA/020
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	GLAMIN	DE/H/0102/001/IA/063
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	GLAMIN	DE/H/0102/001/IA/051
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	GLAMIN	DE/H/0102/001/IA/050
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	GLAMIN	DE/H/0102/001/IA/054
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	GLAMIN	DE/H/0102/001/IA/061
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	GLAMIN	DE/H/0102/001/IA/056
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	GLAMIN	DE/H/0102/001/IA/043
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	GLAMIN	DE/H/0102/001/IA/044
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	GLAMIN	DE/H/0102/001/IA/045
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	GLAMIN	DE/H/0102/001/IA/055
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	GLAMIN	DE/H/0102/001/IA/049
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	GLAMIN	DE/H/0102/001/IA/047
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	GLAMIN	DE/H/0102/001/IA/048
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	GLAMIN	DE/H/0102/001/IA/052
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	GLAMIN	DE/H/0102/001/IA/059
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	GLAMIN	DE/H/0102/001/IA/053

08A00666

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007.

In data 24 gennaio 2008, alle ore 12 ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN: nella persona del presidente avv.to Massimo Massella Ducci Teri e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

l'Organizzazione sindacale RDB PI;

la Confederazione RDB CUB.

Al termine dell'incontro, i soggetti sindacali sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 già stipulato in data 14 settembre 2007.

08A00752

REGIONE LIGURIA

Rinnovo della concessione mineraria per lo sfruttamento di acque minerali denominata «Lipiani - Fonte del Lupo» nel territorio dei comuni di Altare, Mallare e Quiliano. Richiedente: Terme Vallechiara S.p.a. (Deliberazione 17 novembre 2006).

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera:

1) Alla Società Terme Vallechiara S.p.A., con sede in Altare (Savona) - Regione Lipiani, indicata nelle premesse, in considerazione del programma di coltivazione e degli investimenti economico-finanziari che intende sostenere, è rinnovata la concessione mineraria per lo sfruttamento di acque minerali, denominata «Lipiani Fonte del Lupo», nel territorio dei comuni di Altare, Malline e Quiliano (Savona), per la durata di anni trenta a decorrere dal 21 maggio 2006, con annesso stabilimento di imbottigliamento nel comune di Altare (Savona).

2) La superficie della concessione, pari a ettari 198, are 1, centiare 75, entro la quale la Società titolare potrà eseguire i lavori di sfruttamento minerario, è la stessa indicata nell'originario decreto del Prefetto della provincia di Savona del 22 maggio 1956, n. 2210, ed è rappresentata da una linea nera continua sulla planimetria a curve di livello scala 1:5.000, allegata alla presente deliberazione.

3) La Società Terme Vallechiara S.p.a. è tenuta:

a) a corrispondere alla Regione Liguria la tassa di concessione regionale di euro 1.666,09 (milleseicentosessantasei/09), nonché - a norma dell'art. 23 della legge regionale n. 33/1977, citata - il canone annuo anticipato di euro 1.016,89 (millesedici/89), pari al diritto proporzionale annuo di euro 5,11 (cinque/11) per ettaro o frazione di esso, come previsto dal decreto dirigenziale n. 175 del 25 gennaio 2005;

b) ad eseguire il programma generale di coltivazione, trasmesso ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 33/1977, citata;

c) ad inviare alla Regione, entro l'ultimo trimestre di ogni anno, il programma dei lavori previsto per l'anno successivo ed il consuntivo dei lavori eseguiti nell'anno di riferimento;

d) ad eseguire, ogni sei mesi, alla presenza di un dipendente della Regione, la misura della portata delle singole sorgenti;

e) a procedere, almeno ogni cinque anni, su campioni prelevati alla presenza di un dipendente regionale, all'esecuzione delle analisi fisiche, chimico-fisiche, farmacologiche e cliniche, nonché - almeno una volta all'anno - all'effettuazione delle analisi batteriologiche;

f) a comunicare periodicamente alla Regione i dati statistici e le informazioni che venissero richieste, nonché a fornire, ai dipendenti regionali incaricati, i mezzi necessari ad ispezionare i luoghi dei lavori;

g) ad osservare le norme di carattere igienico-sanitario e ad attenersi alle prescrizioni impartite dalla Regione, nel corso dell'esercizio della concessione, per il regolare sfruttamento del giacimento di acqua minerale;

h) ad osservare scrupolosamente le vigenti norme in materia mineraria;

i) a notificare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 33/1977, citata, ai proprietari ed ai possessori dei fondi interessati dall'area della concessione mineraria, entro trenta giorni dalla data di consegna del provvedimento stesso;

l) a far pervenire alla Regione, entro tre mesi dalla data di consegna della presente deliberazione, copia autenticata della nota certificante l'eseguita trascrizione del predetto atto alla coinpetente conservatoria dei registri immobiliari, in conformità con la previsione dell'art. 21, comma 1 della legge regionale n. 33/1977, citata,

4) Il rinnovo della concessione non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per esteso, nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Liguria entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento ovvero, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità.

08A00521

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5° e 6° del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, aventi sede legale nella provincia di Vicenza, assegnatarie del marchio identificativo indicato, hanno cessato la propria attività e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 con le seguenti determinazioni dirigenziali:

Numero determinazione dell'anno 2007	Numero di marchio	Impresa	Numero punzoni	
			Ritirati	Smarriti
109 del 21 agosto	2345-VI	L'Origine S.n.c. - in liquidazione via Linate, 56 - Caldogno VI	6	0
110 del 21 agosto	1878-VI	Rancan Marina - in liquidazione via Matteotti, 25 - Altavilla Vicentina VI	4	0
111 del 21 agosto	322-VI	B.O.A. di Imbrati Maurizio e C. S.n.c. - Via Odorico da Pordenone, 15/A - Vicenza VI	3	2
113 del 23 agosto	1803-VI	Oreficeria Massignani Filiberto & C. S.n.c. - Via dei Gemo, 40 - Trissino VI	2	0
114 del 23 agosto	1872-VI	Zanetti Ferdinando - Via G. Marconi, 14 Quinto Vicentino	2	0
116 dell'11 settembre	1859-VI	Bicego Ilario - Via Postale Vecchia, 66/A - Trissino VI	1	0
129 del 29 ottobre	1345-VI	Midas S.r.l. - Via E. di Velo, 22 - Vicenza	7	0
129 del 29 ottobre	1345-VI	Midas S.r.l. - Via E. di Velo, 22 - Vicenza	7	0
130 del 29 ottobre	1865-VI	Oreficeria Tosi di Paganin Marisa - Via Vanzo Nuovo, 98 - Camisano Vicentino VI	4	0
131 del 29 ottobre	2574-VI	Kler di Ristov Trajce - Strada dei Molini n. 84 - Vicenza	3	0
133 del 19 novembre	1317-VI	Magnum S.r.l. - Via dell'Economia, 66 - Vicenza	24	0
136 del 20 novembre	1256-VI	Sibeor S.r.l. - Via dell'Economia, 66 - Vicenza	8	17
137 del 20 novembre	1877-VI	Bucckle Minuteria Metallica di Mattiuzzi Riccardo & C. S.n.c. - Strada del Poligono, 30 - Vicenza	0	2
138 del 20 novembre	1257-VI	L.A.BI. di Zanandrea Lucio & C. S.nc. - Via Cul di Ola, 83 - Vicenza	0	4
145 del 17 dicembre	1850-VI	Stefani Gioielli S.r.l. - Via Ponti di Debba, 5 - Vicenza	5	2
146 del 17 dicembre	2162-VI	Nuova Immagine S.r.l. - Via LL. Zamenhof, 637 - Vicenza	8	0
147 del 17 dicembre	772-VI	Fotoincisioni Giuriati di Ferran Gabriella & C. S.a.s. - Via S. Francesco Vecchio, 16 - Vicenza	6	0

I punzoni delle imprese sopraelencate, recanti le impronte dei marchi di identificazione restituiti alla Camera di commercio di Vicenza sono stati tutti deformati, di quelli smarriti le imprese interessate hanno presentato la dichiarazione di smarrimento.

Gli eventuali detentori dei punzoni smarriti o comunque non restituiti sono invitati a consegnarli alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Vicenza; ogni loro uso è considerato illegale e sanzionabile a termini di legge (comma 1 dell'art. 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251).

08A00522

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-027) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 8 0 2 0 1 *

€ 1,00